

Regione  
**PIEMONTE**

COMUNE DI

**Cavaglià**



Provincia di  
**BIELLA**

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE  
P.R.G.C.

**VARIANTE GENERALE**  
*Art. 17 Comma 3° L.R. 56/77 e s.m.i.*

Marco Maggia Architetto  
via Pietro Micca, 12 Biella  
marcomaggia@studiomaggia.it

Paolo Maggia Architetto  
via Pietro Micca, 12 Biella  
paolomaggia@studiomaggia.it

Il Sindaco

Gli estensori

Geologo

RUP

Il Segretario Comunale

Cavaglià,  
Aprile 2020

Elaborato  
testuale

**T05**



**PROGETTO PRELIMINARE**  
*Verifica del rispetto del PPR da parte della variante urbanistica*

## INDICE

PREMESSA.....	3
ADEGUAMENTO.....	4
INTRODUZIONE PPR.....	4
DESCRIZIONE AMBITO.....	5
TABELLA DI RAFFRONTO TRA LE NORME E LE PREVISIONI DI VARIANTE.....	11

## 1. PREMESSA

Il Piano paesaggistico regionale descrive il paesaggio piemontese nei suoi caratteri identitari, al fine di garantire che sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato, riconoscendone i valori fondamentali e individuandone le principali criticità. Per assicurare il corretto equilibrio tra sviluppo delle comunità e salvaguardia dei principali ambiti di pregio paesaggistico, il Ppr prevede misure di tutela che traducono i riconoscimenti di valore del paesaggio in disposizioni normative che incidono direttamente o indirettamente sui processi di trasformazione; ciò a partire dal Sistema delle strategie e dagli obiettivi descritti all'interno dell'Allegato A alle Norme di attuazione (NdA), che costituiscono il fondamentale riferimento per le scelte di governo del territorio regionale. L'Allegato B alle NdA (*Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio*) individua inoltre per ciascuno dei 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il territorio, specifici obiettivi e linee di azione che, come indicato all'articolo 10 delle NdA "*Ambiti di paesaggio*", costituiscono indirizzi per la formazione degli strumenti di pianificazione; obiettivi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dell'intero territorio regionale, riferiti specificamente alle differenti componenti paesaggistiche riconosciute dal Ppr, sono precisati all'interno dei relativi articoli delle norme di attuazione

Il Ppr definisce altresì nelle Schede degli Ambiti di paesaggio, che descrivono nel dettaglio le caratteristiche naturali, storico-culturali e insediative dei 76 ambiti individuati, indirizzi e orientamenti strategici peculiari per ciascun territorio, rivolti alla realizzazione degli interventi da attuarsi all'interno dei diversi contesti paesaggistici.

Con riferimento all'apparato prettamente normativo, il Ppr prevede all'interno delle NdA obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per le componenti paesaggistiche riconosciute all'interno del territorio regionale e rappresentate nella tavola P4; inoltre individua, per i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (Codice), rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte Prima parte, specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice stesso, riportate nelle singole schede del Catalogo.

## 2. ADEGUAMENTO

Gli strumenti di pianificazione urbanistica come previsto dall'articolo 46, comma 2, delle NdA "Adeguamento del Ppr" devono essere adeguati al Ppr entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice.

Ai fini dell'adeguamento al Ppr è necessario:

- perseguire gli obiettivi;
- orientare le azioni di pianificazione in coerenza con gli indirizzi;
- dare attuazione alle direttive;
- rispettare le prescrizioni e le specifiche prescrizioni d'uso.

L'articolo 2 delle NdA del Ppr "*Caratteri delle disposizioni normative*", ai commi 2, 3 e 4 definisce l'efficacia normativa delle previsioni del Ppr.

Il processo di adeguamento al Ppr richiede una revisione complessiva del piano regolatore generale e la conseguente predisposizione di una variante generale formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15 della l.r. 56/1977. In particolare l'articolo 15bis della medesima legge disciplina la conferenza di copianificazione e valutazione, alla quale partecipano il Comune o le sue forme associative, la Provincia o la Città metropolitana e la Regione, così come specificato dal Regolamento n.1/R approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 23 gennaio 2017; alla conferenza di copianificazione e valutazione per l'approvazione della variante di adeguamento del Prg al Ppr prevista dall'articolo 8 bis, comma 6, lettera b) della l.r. 56/1977, partecipa anche il MiBACT, come previsto dall'articolo 15bis, comma 2 della l.r. 56/1977, per il tramite delle strutture del Segretariato generale e della Soprintendenza.

La Regione fornisce a ogni comune che avvia il processo di adeguamento una documentazione contenente i dati del Ppr relativi allo specifico territorio comunale.

La variante deve rispettare le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr contenute nelle NdA all'articolo 3, comma 9, all'articolo 13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'articolo 39, comma 9 e all'articolo 46, commi 6, 7, 8, 9, e quelle riportate nelle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, e al contempo dare attuazione agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive del Ppr.

### INTRODUZIONE PPR

La Regione ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell'intero territorio regionale, che ha comportato in particolare la formazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004) e della CEP - Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d'Europa, 2000).

Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, il Ppr rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale. L'obiettivo centrale è perciò la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle popolazioni e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell'attrattività della regione e della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale.

Il Piano paesaggistico persegue tale obiettivo in coerenza con il Piano territoriale, soprattutto:

- promuovendo concretamente la conoscenza del territorio regionale, dei suoi valori e delle sue criticità, con particolare attenzione per i fattori "strutturali", di maggior stabilità e permanenza, che ne condizionano i processi di trasformazione;
- delineando un quadro strategico di riferimento su cui raccogliere il massimo consenso sociale e con cui guidare le politiche di *governance* multisettoriale del territorio regionale e delle sue connessioni con il contesto internazionale;
- costruendo un apparato normativo coerente con le prospettive di riforma legislativa a livello regionale e nazionale, tale da responsabilizzare i poteri locali, da presidiare adeguatamente i valori del territorio e da migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

Al fine di costruire un solido quadro conoscitivo, è stato sviluppato un ampio ventaglio di approfondimenti tematici organizzati sui seguenti principali assi:

- a) naturalistico-ambientale (fisico ed ecosistemico);
- b) storico-culturale;
- c) percettivo-identitario;
- d) morfologico-insediativo.

Per aderire il più possibile alle diversità paesaggistiche e ambientali, urbanistiche e infrastrutturali, economiche e sociali del territorio, il Ppr articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni strategiche e gli indirizzi normativi, in 76 “ambiti di paesaggio” distintamente riconosciuti nel territorio regionale. L’articolazione dei paesaggi in ambiti viene individuata in apposite schede con l’inquadramento dei fattori naturalistici e storico-culturali caratterizzanti ciascun ambito.

Il Ppr è stato adottato nell’agosto 2009, a seguito di un’ampia consultazione degli enti pubblici territoriali e delle associazioni che a vario titolo agiscono sul territorio.

Alla luce delle osservazioni pervenute a seguito delle procedure di pubblicazione e di consultazione, delle richieste del parere motivato sulla compatibilità ambientale, nonché in ragione delle richieste di integrazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell’ambito delle procedure di copianificazione disciplinate dal Protocollo d’intesa del 28 marzo 2008, si è provveduto a una complessiva revisione del Piano che ha portato ad una nuova formulazione di tutti gli elaborati. In particolare si è operato al fine di agevolare la lettura degli elaborati stessi, semplificare la normativa, precisare le informazioni cartografiche riportate, nonché di integrare i contenuti del Piano con le proposte pervenute dai soggetti consultati. Si è provveduto inoltre a perimetrare e a rappresentare in scala idonea all’identificazione i beni paesaggistici presenti sul territorio regionale, per i quali è stata predisposta una normativa specifica.

In considerazione di tutte le integrazioni apportate, si è ritenuto necessario, al fine di garantire il processo di partecipazione degli enti e dei soggetti interessati, procedere ad una nuova fase di adozione e pubblicazione dell’intero Ppr come modificato.

Il PPR suddivide il territorio regionale in “ambiti di paesaggio” diversamente caratterizzati e diversamente gestibili e tutelabili.

Ne risultano 76 ambiti di paesaggio, la cui delimitazione si basa:

- sulla evidenza degli aspetti geomorfologici;
- sulla presenza di ecosistemi naturali;
- sulla presenza di sistemi insediativi storici coerenti;
- sulla diffusione consolidata di modelli colturali e culturali.

Il PPR colloca il territorio di Cavaglià nell’ambito di paesaggio 24 della “Pianura Vercellese”.

## DESCRIZIONE AMBITO

[...]

### **Ambito 24 della Pianura Vercellese**

*L’ambito di paesaggio è costituito da una vasta superficie pianeggiante, debolmente inclinata verso sud sud-est e formata principalmente dall’azione della Dora Baltea e degli scaricatori glaciali dell’anfiteatro morenico di Ivrea. È delimitato per gran parte del perimetro da importanti corsi d’acqua confluenti a nord dal corso del torrente Elvo che corre in direzione ovest-est prima di confluire nel Cervo, e quindi nel Sesia poco a nord di Vercelli; quest’ultimo ne costituisce il limite orientale fino allo sbocco nel Po, che lo delimita a sud; a ovest vi è il limite morfologico con l’anfiteatro morenico che poi segue la sponda sinistra della Dora Baltea.*

*Si connota per una forte intensità di sfruttamento agricolo del territorio, alla cui condizione attuale si è giunti con omogenei processi storici, con alcune situazioni di estesa uniformità di impianto.*

*L’intera area dalla Dora Baltea al Sesia risultava infatti occupata in età preistorica da una foresta acquitrinosa, trasformata a partire dal XII secolo grazie all’opera di bonifica intrapresa dai cistercensi, mediante un’organizzazione rurale facente capo ai nuclei delle grange. [...]*

*Si è reso così possibile lo sviluppo della cultura del riso e di un sistema territoriale incentrato su di essa, con una serie di insediamenti minori ma di notevole interesse storico e documentale, costituiti da edifici rurali, sia in linea sia a corte chiusa nelle razionalizzazioni settecentesche, che coinvolge un raffinato sistema di regimentazione delle acque che ha comportato nel corso dei secoli (dal Medioevo fino alle opere ottocentesche) la creazione di un notevole numero di canali artificiali, dal Naviglio d’Ivrea, al Canale Depretis, al Canale Cavour. La trama rurale ha*

tuttavia subito consistenti trasformazioni, dovute all'incidenza territoriale delle innovazioni nella conduzione della risaia (cancellazione dei filari, monocultura spinta, interventi per consentire la meccanizzazione) e all'inserimento di nuove strutture edilizie di servizio e di trasformazione, che ha generato diffusi fenomeni di abbandono o di radicale trasformazione dell'edilizia storica.

#### CARATTERISTICHE NATURALI (ASPETTI FISICI E ASPETTI ECOSISTEMICI)

L'ambito, pur apparentemente omogeneo per forme e colture prevalenti, si suddivide in cinque zone principali. La prima è l'alta pianura posta ai piedi della parte meridionale dell'anfiteatro morenico di Ivrea, lungo l'asse autostradale TO-MI nei comuni di Cigliano, Borgo d'Ale, Alice Castello, Carisio; [...].

La prima zona è caratterizzata da un paesaggio agrario condizionato dalla presenza di ampie fasce ghiaiose, Cigliano e Borgo d'Ale, legate alle attività degli scaricatori glaciali e di lembi parziali dei terrazzi antichi di Alice Castello e Carisio. Ne risulta un'alternanza di aree cerealicole (Cigliano), frutticole (Borgo d'Ale) e risicole (Carisio), frammiste a lembi marginali di territorio a bosco e prato, prodromi del paesaggio più tipicamente morenico.

[...]

Si segnala, infine, la presenza di attività estrattive, consistenti nella coltivazione di cave di argilla e inerti da calcestruzzo.

[...]

#### CARATTERISTICHE STORICO-CULTURALI

I principali insediamenti dell'area si formano con l'istituzione dei borghi franchi e la fondazione dei borghi nuovi da parte del comune di Vercelli, agli inizi del XIII secolo. Antecedente di circa un secolo, nel 1123, l'insediamento dei monaci cistercensi, provenienti dalla Francia, a Lucedio (il secondo insediamento in Italia) fu determinante per tutta la piana vercellese, ma non solo. I monaci, nel territorio concesso dal Marchese del Monferrato, si dedicarono a una capillare opera di disboscamento e bonifica, convertendo i terreni paludosi in campi di cereali. Per poter gestire e controllare i vasti possedimenti i cistercensi di Lucedio svilupparono un sistema agricolo organizzato in "grange": unità agricole, ubicate a non più di 5 chilometri dall'abbazia, i cui terreni venivano suddivisi pur restandone alle dipendenze. Si trattava di un sistema organico e strutturato, a cui si deve riconoscere la primogenitura di un modello culturale e colturale che ha profondamente influenzato l'agricoltura di pianura.

I nuclei originari dei maggiori centri, fondamentalmente strutturati su di un impianto rettangolare o quadrato, con regolarità di isolati, sono chiaramente distinguibili nella situazione contemporanea, pur segnata da notevoli e non sempre ordinati ampliamenti radiali o lineari.

Il territorio della piana appare già organizzato nel sistema viario romano sul ruolo polare di Vercelli, con una serie di strade su di essa convergenti, da Torino-Chivasso, da Asti, da Ivrea- Santhià. La situazione è enfatizzata con l'istituzione dei borghi franchi: l'organizzazione segna il territorio così da essere ancora leggibile oggi, anche nei casi di abbandono dell'insediamento.

[...]

La parte nord-occidentale dell'ambito è caratterizzata dall'andamento parallelo delle grandi infrastrutture idriche. L'insediamento è, qui, polarizzato su una sequenza di borghi rurali di origine medioevale su cui gravitano le aree coltivate adiacenti: Saluggia, Livorno Ferraris, Bianzé, Tronzano, Santhià a sud del canale Cavour, Cigliano, Borgo d'Ale, Alice Castello e Cavaglià nella fascia ai piedi della Serra, a nord del Navilotto. Nei territori di pertinenza dei grandi borghi si struttura un sistema capillare di conduzione agraria, con edilizia rurale di interesse storico (case da massaro, aziende agricole razionalizzate nel Settecento e nell'Ottocento), in cui la risicoltura lascia il passo a colture ortofrutticole e cerealicole a conduzione asciutta.

[...]

#### DINAMICHE IN ATTO

[...]

- impianti di estrazione di sabbia e ghiaia e successivo riuso di parte di questi come discarica di rifiuti nell'area di "Valledora" (circa 200 ha), tra Cavaglià (BI) e Alice Castello (VC);

[...]

#### CONDIZIONI

Il sistema insediativo e culturale storico ha buona leggibilità, soprattutto nelle aree più propriamente agricole, ma è evidente il rischio che l'ampliamento degli insediamenti di scala urbana non tenga in considerazione le trame storiche di organizzazione territoriale: si riscontra come spesso i margini dell'edificato residenziale, che vengono a confrontarsi con l'aperta campagna, costituiscono propaggini diffuse affiancate alla piccola industria, in un fuoriscala che annulla anche le relazioni tra i centri abitati principali, le frazioni addensate, i nuclei isolati e le emergenze monumentali.

[...]

#### STRUMENTI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

[...]

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Viverone e della Serra Morenica di Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, Zubierna, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, Borgo d'Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo (D.M. 01/08/1985);

[...]

**INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI**

Per la valorizzazione del paesaggio rurale, dominante nell'ambito salvo il capoluogo, valgono principi generali:

- salvaguardia del sistema agricolo e dei sistemi di valori a esso connessi, con relativa promozione culturale delle attività che lo caratterizzano; in particolare, si segnalano le minacce connesse ai fenomeni in atto di trasformazione del territorio agricolo, con: accorpamento delle proprietà delle coltivazioni in grandi piane a riso con stravolgimento della rete di irrigazioni e modificazione dei caratteri percettivi del paesaggio e dei suoi caratteri costitutivi (rapporto cascina-podere, livello dei campi e rete minore di irrigazione); cancellazione di elementi caratterizzanti quali fontanili, argini, viabilità minore; trasformazione delle coltivazioni risicole in forme intensive connesse a nuova redditività produttiva (biomasse, biodiesel), anche in relazione alla previsione di nuove centrali energetiche sul territorio; banalizzazione e modificazione dei caratteri tipologici, architettonici e materici delle cascine;
- [...]
- recupero del ruolo e degli aspetti di rete tematica del sistema delle pievi, del patrimonio monumentale ecclesiastico e del sistema dei castelli e borghi diffusi sul territorio;
- valorizzazione della rete viaria locale storica, strada delle Grange, via Francigena, strada romana del Po, strada reale per Torino, strada per la Valsesia, per la fruizione del territorio e del patrimonio monumentale. Si segnala in tal senso la necessità di promuovere la polarità di Vercelli in funzione di portale culturale del territorio;
- [...]
- promozione di azioni di recupero urbano dei centri minori con particolare attenzione alla ricomposizione dei valori paesaggistici che li caratterizzano (ad esempio relazione insediamento-contesto, bordi e accessi urbani, sistema degli elementi emergenti, recupero dei valori architettonici e materici degli insediamenti e delle costruzioni isolate);
- definizione di forme di fruizione dolce del territorio con il recupero della viabilità minore, in particolare delle strade alzaie e di servizio per la manutenzione della rete irrigua.

Per le aree urbane maggiori e i processi trasformativi più aggressivi anche dei piccoli centri:

- interventi di riqualificazione edilizia delle aree maggiormente colpite dal disordinato sviluppo edilizio degli scorsi decenni, spazi pubblici, qualità dei margini;
- attenzione alla regolamentazione degli insediamenti di nuovo impianto in aree di espansione, che deve svolgersi secondo canoni che tengano presente gli originari fattori caratterizzanti il territorio. In particolare si segnalano le criticità connesse alla previsione di nuovi insediamenti logistici in corrispondenza dei nodi viabilistici principali o in prossimità della rete ferroviaria. Tali nuove localizzazioni, unitamente al potenziamento della accessibilità stradale e ferroviaria, già realizzata o in previsione, e al permanere di elementi di criticità, siti di cantiere connesso alla linea TAV, aree estrattive e a situazione pregresse di disordine insediativo, configurano ampie aree di degrado paesaggistico per le quali occorre definire specifici indirizzi di mitigazione e ricomposizione del paesaggio. [...]

Per gli aspetti di naturalità, in particolare connessi al sistema dei fiumi, si segnala l'esigenza di:

- gestire le terre a bassa capacità protettiva, come quelle di questo ambito, secondo piani agronomici che considerino il rischio di inquinamento delle falde: a questo fine sono da considerare strategie per la riduzione degli impatti ambientali connessi alla risicoltura;
- ampliare la zona di protezione naturalistica delle fasce dei corsi d'acqua, favorendo la ricostituzione di boschi misti di diverse essenze con interventi da attuarsi in sinergia con la definizione di strategie coordinate, sul modello dei "contratti di fiume", che promuovano i valori e gli elementi connessi al tema delle terre d'acqua, corsi d'acqua, canalizzazioni, fontanili, paludi, garzaie, strade alzaie, manufatti idraulici, ponti, per rafforzare le valenze paesaggistiche delle terre d'acqua;
- incentivare la protezione delle fasce dei corsi d'acqua di vario ordine e delle zone umide, con ricostituzione di una fascia naturalizzata di prossimità per il miglioramento dell'habitat;
- incentivare la creazione di boschi paraturali e di impianti di arboricoltura da legno con specie idonee nelle aree non montane con indici di boscosità inferiori alla media, con priorità per le terre a seminativi, in particolare a contatto con boschi relitti, aree protette e Siti Natura 2000 per ridurre l'insularizzazione, su terre a debole capacità di protezione della falda e/o ridotta capacità d'uso e in funzione di ricomposizione paesaggistica e mitigazione delle fasce infrastrutturali e degli insediamenti logistico-produttivi;
- effettuare gli interventi di manutenzione della vegetazione riparia per la sicurezza idraulica e l'officiosità dei canali irrigui, ove prevista da piani di settore, per fasce contigue non superiori ai 500 m lineari, ove possibile non in contemporanea sulle due sponde;
- [...]
- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione), valorizzare le specie spontanee, soprattutto quelle rare, sporadiche o localmente poco frequenti, conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema;
- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo, prevenire l'ulteriore diffusione di robinia e altre specie esotiche; in particolare nei boschi a prevalenza di specie spontanee, la gestione deve contenere la robinia e tendere a eliminare gli altri elementi esotici (ciliegio tardivo, ailanto, quercia rossa, conifere), soprattutto se diffusivi, o le specie comunque inserite fuori areale.

[...]



**Elenco delle Unità di Paesaggio comprese nell'Ambito in esame e relativi tipi normativi**

Cod	Unità di paesaggio	Tipologia normativa (art. 11 NdA)	
2401	Borgo Vercelli e i territori della sinistra Sesia	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
2402	Vercelli	V	Urbano, di città rilevante e alterata da sviluppi insediativi o attrezzature
2403	Grange del Basso Sesia	VI	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
2404	Tra Trino e Crescentino	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
2405	Grange Agatine	IV	Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti
2406	Terra delle Grange di Lucedio	IV	Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti
2407	Santhià e Livorno Ferraris	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
2408	Borgo d'Ale, Cigliano e Saluggia	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
2409	Bordi est della Serra	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

**Tipologie architettoniche rurali, tecniche e materiali costruttivi caratterizzanti**

Unità di paesaggio	Descrizione	Localizzazione
2401	Cascine con aree cortilizie cintate	Diffusi nell'Ambito
2401	Stalle con soprastanti fienili e porticati antistanti	Diffusi nell'Ambito
2402	Cascine con aree cortilizie cintate	Diffusi nell'Ambito
2401	Edifici con loggiati ad archi	Diffusi nell'Ambito
2409	Lobbie piano sottotetto / in pietra con ringhiere in ferro 1° piano	Diffusi nell'Ambito
2401	Cornicioni in malta sagomati e/o in lastre di pietra	Diffusi nell'Ambito
2409	Aeratori laterizi dei fienili	Diffusi nell'Ambito
2401	Murature in laterizio e ciottoli di fiume (talvolta a spinapesce); muratura in laterizio a corsi regolari a vista e intervallate superfici intonacate	Diffusi nell'Ambito
2401	Pavimentazione porticati, davanzali, spalle ingressi	Diffusi nell'Ambito
2401	Pavimentazioni in ciottoli di fiume	Diffusi nell'Ambito
2401	Soffitti in gesso incannucciato con finitura in intonaco	Diffusi nell'ambito
2409	Meridiane / immagini votive	Diffusi nell'ambito
2401	Balconi in ferro battuto a girali floreali, a bacchette con nodi	Diffuso nei borghi dell'ambito
2409	Decorazioni cornici e modanature in terracotta	Diffuso nei borghi dell'ambito
2401	Intonaci a finitura fine per le parti residenziali	Diffusi nell'ambito

Il PPR della Regione Piemonte costituisce un atto pianificatorio molto dettagliato, che a partire dalla lettura strutturale del territorio regionale (tavola P1) riepiloga dapprima i principali vincoli paesaggistici presenti (tavola P2) e definisce, poi, con specifica puntualità l'appartenenza dei diversi contesti territoriali a specifici ambiti e unità di paesaggio.

Il PPR della Regione Piemonte costituisce un atto pianificatorio molto dettagliato, che a partire dalla lettura strutturale del territorio regionale (tavola P1) riepiloga dapprima i principali vincoli paesaggistici presenti (tavola P2) e definisce, poi, con specifica puntualità l'appartenenza dei diversi contesti territoriali a specifici ambiti e unità di paesaggio.

Le Norme tecniche di attuazione del PPR dettano, poi, specifici obiettivi e linee di azione per ogni singolo ambito di Paesaggio, tra cui l'ambito 24 a cui appartiene Cavaglià, che vengono di seguito riportati.



**AMBITO 24 – PIANURA VERCELLESE**

Obiettivi	Linee di azione
<p><b>1.2.1.</b> Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.</p>	<p>Formazione di nuovi boschi in aree a bassa capacità d'uso e di protezione della falda.</p>
<p><b>1.2.3.</b> Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.</p>	<p>Valorizzazione delle specie spontanee rare, conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema.</p>
<p><b>1.3.2.</b> Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle città e sostegno ai processi di conservazione attiva dell'impianto urbanistico ed edilizio, delle pertinenze paesistiche e delle relazioni con il sistema dei beni d'interesse storico, archeologico e culturale.</p>	<p>Promozione di azioni di recupero urbano dei centri minori e dei valori architettonici e materici degli insediamenti e delle costruzioni isolate.</p>
<p><b>1.3.3.</b> Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.</p>	<p>Recupero del ruolo del sistema delle pievi, del patrimonio monumentale ecclesiastico e del sistema dei castelli e dei borghi diffusi sul territorio.</p>
<p><b>1.5.1.</b> Riqualficazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.</p>	<p>Promozione di interventi di riqualficazione edilizia nell'area suburbana di Vercelli.</p>
<p><b>1.5.2.</b> Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.</p>	<p>Contenimento degli sviluppi arteriali tra Santhià e Cavaglià, tra Alice Castello e Borgo d'Ale, e a nord-ovest di Crescentino.</p>
<p><b>1.5.3.</b> Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano.</p>	<p>Miglioramento degli aspetti naturalistici nell'area periurbana di Vercelli, in particolare lungo il Sesia, e realizzazione di un sistema di <i>greenbelt</i> per ridurre l'impatto ambientale delle aree a risaia.</p>
<p><b>1.6.1.</b> Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.</p>	<p>Salvaguardia del sistema agricolo tradizionale con particolare attenzione alla rete di irrigazione.</p>
<p><b>1.6.2.</b> Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesaggistico o produttivo.</p>	<p>Contenimento dei nuovi insediamenti non indirizzati alla valorizzazione dei sistemi rurali storici della plana risicola.</p>
<p><b>1.7.1.</b> Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale.</p>	<p>Ampliamento della zona di protezione delle fasce fluviali anche con strategie coordinate ("contratti di fiume") e manutenzione della vegetazione riparia per la sicurezza idraulica e la funzionalità dei canali.</p>
<p><b>1.7.2.</b> Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici negli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei corsi d'acqua e per la prevenzione dei rischi di esondazione.</p>	
<p><b>1.8.2.</b> Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) tradizionali e alla modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.</p>	<p>Ridisegno dei bordi dei sistemi insediati; mantenimento degli intervalli tra i nuclei e valorizzazione degli effetti di porta (in particolare per la rete di centri intorno a Trino e a Santhià).</p>
<p><b>1.8.4.</b> Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici.</p>	<p>Valorizzazione della rete viaria storica locale, con particolare attenzione alle strade alzaie e di servizio alla rete irrigua.</p>

<p><b>2.1.1.</b> Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee.</p> <p><b>2.6.1.</b> Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali.</p>	<p>Riduzione degli impatti ambientali connessi alla risicoltura (inquinamento di falda e impoverimento delle terre); mantenimento, in zone fluviali, di popolamenti forestali giovani per il rallentamento dei flussi d'acqua.</p>
<p><b>2.4.2.</b> Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione).</p>	<p>Prevenzione dell'ulteriore diffusione di specie esotiche.</p>
<p><b>3.2.1.</b> Integrazione paesaggistico-ambientale delle piattaforme logistiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).</p>	<p>Contenimento degli impatti prodotti dagli insediamenti produttivi e logistici (Santhià, Borgo Vercelli, Livorno, Bianzè, Vercelli).</p>
<p><b>4.2.1.</b> Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e di offerta turistica che qualificano l'immagine del Piemonte.</p>	<p>Valorizzazione della produzione risicola con marchio DOP e sfruttamento energetico degli scarti della produzione.</p>

### 3. TABELLA DI RAFFRONTO TRA LE NORME E LE PREVISIONI DI VARIANTE

<b>Articolo 13. Aree di montagna</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2);</i></li> <li>- <i>vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne dall'area montana;</i></li> <li>- <i>sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 sui crinali);</i></li> <li>- <i>ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).</i></li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004.</i></p>	
<p><b><u>IIndirizzi</u></b></p> <p><i>comma 6</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali definiscono normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche.</p> <p><i>comma 7</i> I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.</p> <p><b><u>Direttive</u></b></p> <p><i>comma 9</i> I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'art. 46 comma 2, d'intesa con il Ministero e la Regione, possono precisare alla scala di dettaglio la delimitazione delle aree di montagna, garantendo altresì la tutela delle vette e dei crinali individuati nella Tavola P4 ancorché esterni alla perimetrazione delle aree di montagna stesse; eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna.</p> <p><i>comma 10</i> I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;</li> <li>▪ reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate;</li> <li>▪ garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e</li> </ul>	<p><b>Il Comune di Cavaglià non presenta aree ricomprese in questa classificazione.</b></p>

paesaggistiche dei territori interessati.	
<p><b><u>Prescrizioni</u></b></p> <p><i>comma 11</i> Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;</li> <li>▪ gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.</li> </ul> <p><i>comma 12</i> Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;</li> <li>• relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;</li> <li>• necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;</li> <li>• relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;</li> <li>• necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al</li> </ul>	



termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;

- relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

*comma 13*

Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

1. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
2. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
3. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.

**Articolo 14. Sistema idrografico**

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);
- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zona A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);
- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di queste ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").

**Indirizzi**

comma 7

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- a) limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- b) assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- c) favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
- d) migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

**Direttive**

comma 8

All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

- a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;

I corsi d'acqua che interessano il territorio sono costituiti da rii di entità molto modesta, il cui andamento si confonde e si interseca con le canalizzazioni artificiali ad uso irriguo.

Il principale corso d'acqua naturale è il rio Momassone, che prende origine dal lago di Bertignano e che attraversa il territorio di Cavaglià con direzione NW-SE, per confluire nel Navilotto della Mandria, un canale artificiale che si sviluppa al limite sudorientale del Comune di Cavaglià.

Tale rio è interessato da una fascia di rispetto di 150 metri (fascia "Galasso") classificata dal Ppr come "Zona fluviale interna".

Le tavole AT2 e AT3 riportano tale perimetrazione, in linea con gli shape files del Ppr.

Le norme di piano riprendono le indicazioni del Ppr, compatibilmente con quanto emerso dallo studio geologico redatto nell'ambito della definizione del PRG ed allegato alla progetto preliminare di variante.

Tra gli indirizzi di PRG è inoltre specificatamente indicato:

...

**Gestione dell'acqua come risorsa**

Le future realizzazioni dovranno essere progettate e realizzate anche in funzione della gestione efficace della risorsa acqua, perseguita attraverso adeguate soluzioni per il risparmio idrico ed il riutilizzo delle acque meteoriche, così come previsto all'art.146 comma 3 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero dovranno essere previste reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazione di acque anche non potabili. Dovrà essere previsto il recupero delle acque meteoriche, lavorando sulla chiusura dei cicli delle acque creando una rete tra diversi stabilimenti, che riorganizzi anche la gestione degli spazi aperti.

...

Si evidenzia che sono comunque presenti interventi trasformativi che interessano o possono danneggiare il corso d'acqua.

La tavola AT 2.2, relativa ai beni paesaggistici da tutelare, riporta la fascia di rispetto dagli argini del Torrente Momassone.

Di seguito si riportano in stralcio gli articoli delle NTA del PRG inerenti la tematica in oggetto.

**ART. 40****VINCOLI LEGALI, FASCE E ZONE DI RISPETTO**

...

**Corsi d'acqua**

In territorio comunale è presente il Rio Momassone,


<p>b. nelle zone fluviali “interne” prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;</li> <li>II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell’ecosistema fluviale;</li> <li>III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;</li> <li>IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;</li> <li>V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;</li> </ol>	<p><i>oggetto di tutela ai sensi dell’art. 42 lett. C del D.Lgs 42/2004, per il quale è presente una fascia di rispetto paesaggistica a protezione dei corsi d’acqua pari a 150 metri.</i></p> <p><i>Il Rio Momassone è un’acqua pubblica soggetta al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche”.</i></p> <p><i>I corsi d’acqua classificati come acque pubbliche, o di interesse particolare in quanto comunque interessanti porzioni urbanizzate sensibili, sono tutelati da fasce di rispetto secondo il disposto combinato delle seguenti norme:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 133 R.D. 08/05/1904 n. 368;</li> <li>• art. 29 L.R. 56/1977;</li> <li>• presenti N.T.A.</li> </ul> <p><i>In Comune di Cavaglià l’unico corso d’acqua classificato come pubblico è il Rio dei Laghetti, purtroppo il suo tracciato è di difficile identificazione.</i></p>
<p>c. nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all’articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all’articolo 42.</p>	<p><i>Si richiamano le norme di cui all’articolo 29 della L.R. 56/1977 la cui validità va intesa anche per i corsi d’acqua per i quali la fascia è stata graficamente precisata nelle planimetrie del P.R.G.C.</i></p> <p><i>Tali norme non si applicano negli abitati esistenti in presenza di adeguate opere di protezione fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 133 lett. a) del R.D. 08/05/1904 n. 368.</i></p> <p><i>Per gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto, sono consentiti esclusivamente interventi di tipo MO, MS, RC1, RC2, RE. Le verifiche delle distanze previste dall’articolo 29 della L.R. 56/1977 devono essere effettuate in sito.</i></p>
<p><b>comma 9</b> In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, i comuni d’intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all’articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell’Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati “fiume” o “torrente”, nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all’articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, provvede all’aggiornamento delle banche dati del Ppr.</p> <p><b>comma 10</b> Nell’ambito dell’adeguamento al Ppr ai sensi dell’articolo 46, comma 2, il comune può proporre l’esclusione dei beni di cui all’articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d’intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all’articolo 142, comma 3, del Codice stesso.</p>	<p><i>All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</i></li> <li>b) <i>la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l’eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</i></li> </ol> <p><i>All’interno delle fasce di rispetto del reticolo artificiale è possibile la realizzazione di infrastrutture idrauliche, stazioni di pompaggio, magazzini e locali tecnici ad uso dell’Ente addetto alla gestione e alla manutenzione dei canali.</i></p> <p>...</p> <p>...</p>
<p><b>Prescrizioni</b></p> <p><b>comma 11</b> All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla</p>	<p><i>Aree assoggettate alla disciplina del D.lgs. 22/01/2004, n. 42</i></p>



<p>tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</p> <p>a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</p> <p>b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</p>	<p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VINCOLO PAESAGGISTICO RIO MOMASSONE</b>  <i>Le zone soggette a vincolo paesaggistico a tutela dei corsi d'acqua perimetrate in cartografia sono soggette alla R.D. 30.12.1923 n°3267, normate dalla LR n°45/89, "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" alla quale si rimanda, precisando peraltro che, ai sensi dell'art.30 della LR n°56/77 e ss.mm.ii., è vietata ogni nuova costruzione o opera di urbanizzazione:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <i>nelle aree con bosco di alto fusto o di rimboschimento, nonché nei boschi che assolvono funzioni di difesa e/o salubrità ambientale;</i></li> <li>◦ <i>nelle aree soggette a dissesto, valanghe, alluvioni e comunque geomorfologicamente inidonee all'edificazione.</i></li> </ul> <i>In territorio comunale è presente il Rio Momassone, oggetto di tutela ai sensi dell'art. 42 lett. C del D.Lgs 42/2004, per il quale è presente una fascia di rispetto idrogeologica pari a 150 metri.</i> </li> </ul> <p>...</p> <p><b>Inoltre le prescrizioni riportate a lato sono state inserite nelle Norme Tecniche di Attuazione.</b></p>
<b>Articolo 15. Laghi e territori contermini</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i laghi (tema areale che contiene 1467 elementi, inclusi i laghi rappresentati nella Tav. P2).</i></p>	
<p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati laghi e relative fasce di 300 m tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. b. del d. lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 199 elementi).</i></p>	
<p><b>Indirizzi</b></p> <p><i>comma 6</i></p> <p>Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;</li> <li>b) garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;</li> <li>c) assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;</li> <li>d) assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;</li> </ol>	<p><b>Il Comune di Cavaglià non presenta aree ricomprese in questa classificazione.</b></p>

<p>e) valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;</p> <p>f) promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;</p> <p>g) migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;</p> <p>h) promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.</p>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 7</i></p> <p>Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:</p> <p>a. consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie;</p> <p>b. consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale;</p> <p>c. non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica.</p> <p><i>comma 8</i></p> <p>In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi di cui al comma 1 e dei territori contermini (compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia), individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, in base ai Criteri di cui</p>	

<p>all'Allegato C alle presenti norme; i comuni dovranno altresì rappresentare i laghi di cava con le relative fasce di tutela, come definiti al comma 2, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.</p>	
<p><b>Prescrizioni</b></p> <p><i>comma 9</i>          Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica.</p> <p><i>comma 10</i>          Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.</p>	
<b>Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 e le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).</i></p>	
<p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del d.lgs. 42/2004.</i></p>	
<p><b>In fase di adeguamento al Ppr è stata rivista la perimetrazione relativa alla copertura boscata, è stata aggiornata utilizzando i dati della Cartografia forestale, aggiornata e scaricabile dal sito informatico della Regione.</b></p>	



### Indirizzi

#### *comma 5*

Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:

- a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;
- b. di protezione generale;
- c. naturalistica;
- d. di fruizione-turistico-ricreativa;
- e. produttiva.

#### *comma 6*

Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:

- a) accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;
- b) promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;
- c) conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;
- d) salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;

All'interno delle norme di PRG sono specificatamente indicati gli indirizzi in merito alla tematica in oggetto:

...

#### ***Caratterizzazione ambientale degli spazi verdi.***

*Le aree dovranno essere progettate e realizzate anche con l'obiettivo di costruire e/o prolungare, mantenere la rete a valenza ambientale degli spazi verdi nel territorio edificato.*

*Dovrà essere previsto l'inserimento/mantenimento di cortine verdi come elementi lineari anche per il controllo del benessere indoor ed outdoor.*

*Dovrà essere previsto l'inserimento/mantenimento di ampie aree verdi come strumento di controllo del microclima negli spazi aperti pubblici e pertinenziali.*

#### ***Attenzioni ambientali nel recupero dell'esistente.***

*L'idea progettuale alla base dei nuovi interventi deve essere articolata anche a partire dall'esigenza di rapportarsi con l'esistente, allo scopo di ridurre le aree di marginalità.*

*Dovrà essere prestata attenzione all'articolazione della forma insediativa anche in funzione dell'integrazione con le preesistenze in relazione all'articolazione degli elementi verdi, del tessuto connettivo, delle tecnologie per il risparmio energetico.*

*Dovrà essere prestata attenzione alla caratterizzazione delle nuove addizioni del costruito esistente orientata al risparmio energetico come elementi di continuità tra ambienti di nuova edificazione e tessuti urbanizzati da recuperare.*

#### ***Inserimento paesaggistico***

*Gli interventi edilizi saranno realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento*

<p>e) tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;</p> <p>f) disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.</p> <p><b>comma 7</b> Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p> <p>a) castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;</p> <p>b) prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.</p>	<p><i>paesaggistico.</i> <i>Saranno privilegiate soluzioni progettuali, che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio.</i> <i>Ogni trasformazione che interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell'intorno dovrà essere adeguatamente compensata. La compensazione potrà essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale e con miglioramenti boschivi, il tutto come meglio specificato dalla l.r. 4/2009.</i> ...</p> <p><b>Di seguito si riportano in stralcio gli articoli delle NTA del PRG inerenti le zone boscate.</b></p> <p><b>ART. 7</b> <b>VINCOLI LEGALI, FASCE E ZONE DI RISPETTO</b> ...</p> <p><b>Inerbimenti</b> <i>Qualora vi siano interventi che prevedono la sistemazione di aree verdi queste dovranno essere effettuate con specie erbacee rustiche esclusivamente autoctone con caratteristiche autoecologiche compatibili con le caratteristiche dei suoli, caratterizzate da attecchimento rapido, perennità e moltiplicazione naturale sufficiente, con copertura adeguata ed un sistema radicale profondo. In tal modo si vuole mitigare l'effetto di erosione superficiale del suolo.</i> <i>Si sottolinea che, qualora fossero presenti specie di vegetazione arborea, (piante ad alto fusto), queste andranno tutelate e salvaguardate, qualora non dovessero interferire direttamente con gli interventi progettuali in essere.</i> <i>Per quanto concerne le superfici particolarmente acclivi quali sponde fluviali, versanti, l'inerbimento dovrà preferibilmente avvenire mediante la tecnica dell'idrosemina.</i> <i>La messa a dimora di specie arboree ed arbustive nelle aree interessate dalla presenza di nuovi insediamenti, ovvero tutte quelle porzioni di territorio ove non si intende pervenire alla ricostruzione di boschi naturaliformi, dovrà avvenire esclusivamente con specie autoctone con caratteristiche autoecologiche compatibili con le caratteristiche dei suoli.</i></p>
<p><b>Direttive</b></p> <p><b>comma 8</b> Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:</p> <p>a) identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale;</p> <p>b) individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa.</p> <p><b>comma 9</b> La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.</p> <p><b>comma 10</b> In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'individuazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.</p>	<p><b>Interventi di rinaturalizzazione</b> <i>Qualora l'oggetto della progettazione fosse questo, dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone, che dovranno possibilmente essere in sintonia con i caratteri della forestazione presente sul territorio.</i></p> <p><b>Salvaguardia delle specie arboree</b> <i>In ogni caso, dovranno preferibilmente essere salvaguardate le piante d'alto fusto che non interferiscono direttamente con la realizzazione dei nuovi manufatti.</i> ...</p>
<p><b>Prescrizioni</b></p> <p><b>comma 11</b> I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della</p>	<p><b>ART. 40</b> <b>VINCOLI LEGALI, FASCE E ZONE DI RISPETTO</b> ...</p> <p><b>Il P.R.G. individua cartograficamente i seguenti ambiti da sottoporre a tutela:</b> <b>Territori coperti da boschi e foreste</b></p>



<p>Rete Natura 2000 in Piemonte” deliberate dalla Giunta regionale.</p> <p><b>comma 12</b> Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull’immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all’omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p> <p><b>comma 13</b> Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p>	<p><i>nell’osservanza delle disposizioni contenute nel R.D. 30-12-1923 n. 3267 e nella Legge Regionale 09-08-1989 n. 45, nel rispetto dei vincoli ambientali di cui al Decreto Legislativo 22-01-2004 n. 42 e nel rispetto dell’art..30, 5° comma lettera a) della L.R.56/77, sono ammesse manutenzioni selvicolturali ordinarie e straordinarie, l’apertura di piste forestali e di viali tagliafuoco e, sugli edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RC) e ristrutturazione edilizia di tipo A (RE.A) e tipo B (RE.B), demolizione (D).</i></p> <p><i>Per la definizione di bosco, ai fini dell’autorizzazione paesaggistica di cui al citato art. 146 del D.Lgs. 42/2004, si fa riferimento al D.Lgs. 227/2001 e della L.R. 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” (l’art. 19 regola la trasformazione del bosco in altre destinazioni d’uso) e si richiama, in proposito, quanto specificato nel comunicato del 07.08.2014 - B.U. 3251 - dell’Assessore all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione Territoriale e Paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile “autorizzazione paesaggistica alla trasformazione di aree forestali - Chiarimenti”.</i></p> <p>...</p> <p><b>Inoltre le prescrizioni riportate a lato sono state inserite nelle Norme Tecniche di Attuazione.</b></p>
<p><b>Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico</b></p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene 297 elementi senza rilevanza visiva e 131 elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali).</i></p> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici (che coincidono con quelli individuati nella Tav. P4).</i></p> <p><i>Le morene e gli orli di terrazzo sono rappresentati nella Tav. P1.</i></p>	
<p><b>Indirizzi</b></p> <p><b>comma 5</b> I piani locali, sulla base delle indicazioni sintetiche della Tavola P1 e della documentazione esistente e disponibile nelle banche dati regionali, precisano e delimitano le morene e gli orli di terrazzo, disciplinando gli interventi in essi ammissibili; per quanto attiene le conoidi alluvionali, i comuni fanno riferimento alle perimetrazioni già esistenti e disponibili sui propri strumenti urbanistici o su piani sovraordinati.</p> <p><b>Direttive</b></p> <p><b>comma 6</b> I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rarità nel contesto geomorfologico e naturalistico regionale;</li> <li>• chiara distinguibilità dai territori circostanti per posizione nel paesaggio, relazioni con gli altri elementi morfologici, tipo di copertura vegetale, emergenza percepibile degli elementi;</li> <li>• ruolo svolto o potenziale nella rete ecologica di cui all’articolo 42.</li> </ul> <p>In particolare l’elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri:</p> <p>l. rarità, integrità, rappresentatività;</p>	<p><b>Il Comune di Cavaglià non presenta aree ricomprese in questa classificazione.</b></p>

<p>II. dimensioni ed estensione;          III. motivi d'interesse oltre a quello scientifico didattico;          IV. presenza di biotopi;          V. valore scenico o paesaggistico;          VI. ruolo nella storia del territorio.</p> <p>Tali individuazioni sono formulate anche sulla base di dati predisposti e resi disponibili dalla Regione a seguito di studi di carattere settoriale, nonché con riferimento al censimento dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico di cui alla l.r. 23/2010.</p> <p><i>comma 7</i>          Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione;</li> <li>▪ promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti compatibilmente con le attenzioni di cui alla lettera a.</li> </ul> <p><i>comma 8</i>          Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b., e le zone umide di cui al comma 4,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ (...)</li> <li>▪ i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto;</li> <li>▪ (...)</li> </ul> <p><i>comma 9</i>          Per gli alberi monumentali riconosciuti come beni paesaggistici e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., nonché per quelli individuati ai sensi della legge 16 febbraio 2013, n. 10, i piani locali assicurano interventi di valorizzazione entro un intorno adeguato per la loro conservazione e fruibilità pubblica.</p>	
<b>Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità</b>	
<p><i>Nella Tav. P5 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aree protette (tema areale costituito da 116 elementi);</li> <li>• aree contigue;</li> <li>• SIC (tema areale che contiene 128 elementi);</li> <li>• ZPS (tema areale costituito da 51 elementi)</li> <li>• zone naturali di salvaguardia;</li> <li>• corridoi ecologici;</li> <li>• ecosistemi acquatici di pregio all'interno dei contesti di nodi.</li> </ul> <p>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. f. del d.lgs 42/2004.</p>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 6</i>          Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.</p>	<p><b>Il Comune di Cavaglià non presenta aree ricomprese in questa classificazione.</b></p>
<p><b>Prescrizioni</b></p>	



**comma 7**

Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso.

**comma 8**

Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.



**Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità**

Nella Tav.P4 sono rappresentate:

- praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);
- praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);
- aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).

*In fase di adeguamento al Ppr è stata rivista la perimetrazione delle aree eliminando le zone urbanizzate e prossime a diventarlo, come nel caso di un'area per la quale è già stata rilasciata una concessione di utilizzo a cava.*

**Componenti naturalistico-ambientali**

-  Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
-  Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19) - aggiornamento



**Indirizzi**

**comma 7**

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari:

- a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle infrastrutture tradizionali per l'irrigazione e la

**Il Comune evidenzia la presenza di un'ampia zona con siepi e filari nella parte meridionale del territorio comunale.**

**Per mantenere la naturalità delle zone gli interventi edilizi saranno realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico.**

**Saranno privilegiate soluzioni progettuali che**

<p>riconversione delle altre colture agrarie verso la praticoltura stabile;</p> <p>b. incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale.</p> <p><b>comma 8</b> I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, l'alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruibili integrative, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40 sugli insediamenti rurali.</p> <p><b>Direttive</b></p> <p><b>comma 9</b> I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. idoneità pedologica e geomorfologica;</li> <li>2. esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti;</li> <li>3. acclività e accessibilità;</li> <li>4. grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali;</li> <li>5. frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiarie;</li> <li>6. potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-pascolive;</li> <li>7. presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20;</li> <li>8. <i>relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42.</i></li> </ol> <p><b>comma 10</b> Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.</p>	<p>permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio.</p> <p>Ogni trasformazione che interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell'intorno dovrà essere adeguatamente compensata. La compensazione potrà essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale e con miglioramenti boschivi, il tutto come meglio specificato dalla l.r. 4/2009.</p> <p>Nell'ambito della pianificazione urbanistica del PRG è stato deciso di agire su due livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da una parte si è scelto di inserire una zona per la futura espansione della zona industriale al fine di evidenziare la programmazione di utilizzo di quegli spazi definendoli "aree libere entro l'area industriale" riservandosi di modificare la destinazione d'uso in "area produttiva" in fasi successive qualora se ne presenti la necessità</li> <li>• contestualmente è stata inserita una fascia di vincolo AVA a tutela di una porzione del territorio prevalentemente agricolo e naturale al fine di limitare l'espansione dell'urbanizzato e delle aree coltivate a cava.</li> </ul> <p>Tra gli indirizzi riportati nelle norme di PRG è inoltre specificato:</p> <p>...</p> <p><b>Caratterizzazione ambientale degli spazi verdi</b> <i>Le aree dovranno essere progettate e realizzate anche con l'obiettivo di costruire e/o prolungare, mantenere la rete a valenza ambientale degli spazi verdi nel territorio edificato.</i> <i>Dovrà essere previsto l'inserimento/mantenimento di cortine verdi come elementi lineari anche per il controllo del benessere indoor ed outdoor.</i> <i>Dovrà essere previsto l'inserimento/mantenimento di ampie aree verdi come strumento di controllo del microclima negli spazi aperti pubblici e pertinenziali.</i></p> <p><b>Permeabilità dei suoli</b> <i>Le aree in oggetto devono essere progettate e realizzate con soluzioni tecniche tali da limitare l'apporto idrico in fognatura/tombinatura, garantendo un livello di permeabilità del suolo sufficiente a consentire lo smaltimento in ambito locale delle acque meteoriche.</i> <i>Nell'introdurre le soluzioni verdi per la permeabilità dei suoli, particolare attenzione dovrà essere posta alla stratigrafia del suolo ed alla scelta delle specie vegetali da introdurre.</i> <i>Le scelte progettuali andranno valutate di volta in volta in relazione alla pertinenza con le caratteristiche identitarie del luogo, in modo tale da valorizzare il contesto di riferimento.</i></p> <p>...</p> <p>Di seguito si riportano in stralcio gli articoli relativi alla zona di tutela inserita come "area privata di valore ambientale" e più in generale agli indirizzi di tutela paesaggistica.</p>
---	--

	<p><b>ART. 7</b> <b>MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PAESAGGISTICA</b></p> <p>...</p> <p><b>Inerbimenti</b> Qualora vi siano interventi che prevedono la sistemazione di aree verdi queste dovranno essere effettuate con specie erbacee rustiche esclusivamente autoctone con caratteristiche autoecologiche compatibili con le caratteristiche dei suoli, caratterizzate da attecchimento rapido, perennità e moltiplicazione naturale sufficiente, con copertura adeguata ed un sistema radicale profondo. In tal modo si vuole mitigare l'effetto di erosione superficiale del suolo.</p> <p>Si sottolinea che, qualora fossero presenti specie di vegetazione arborea, (piante ad alto fusto), queste andranno tutelate e salvaguardate, qualora non dovessero interferire direttamente con gli interventi progettuali in essere.</p> <p>Per quanto concerne le superfici particolarmente acclivi quali sponde fluviali, versanti, l'inerbimento dovrà preferibilmente avvenire mediante la tecnica dell'idrosemina.</p> <p>La messa a dimora di specie arboree ed arbustive nelle aree interessate dalla presenza di nuovi insediamenti, ovvero tutte quelle porzioni di territorio ove non si intende pervenire alla ricostruzione di boschi naturaliformi, dovrà avvenire esclusivamente con specie autoctone con caratteristiche autoecologiche compatibili con le caratteristiche dei suoli.</p> <p><b>Interventi di rinaturalizzazione</b> Qualora l'oggetto della progettazione fosse questo, dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone, che dovranno possibilmente essere in sintonia con i caratteri della forestazione presente sul territorio.</p> <p><b>Salvaguardia delle specie arboree</b> In ogni caso, dovranno preferibilmente essere salvaguardate le piante d'alto fusto che non interferiscono direttamente con la realizzazione dei nuovi manufatti.</p> <p>...</p> <p><b>Schermature verdi</b> Siepi e schermature verdi accompagnano le recinzioni opache ed "a giorno". Le siepi e gli arbusti dovranno essere collocati in funzione del loro ruolo di filtro visivo e di barriera sonora. La continuità con la cortina verde garantirà, per la loro caratterizzazione, habitat naturale per gli insetti ed animali di piccola taglia. Le aree verdi pubbliche e private sono contigue.</p> <p>...</p> <p><b>ART. 42</b> <b>AREE PRIVATE DI VALORE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO (A.V.A.)</b></p> <p>Il P.R.G.C. individua come ambiti di valore ambientale e paesaggistico le aree in cui l'ambiente fisico, la morfologia e la presenza di elementi di caratterizzazione paesaggistica, indipendentemente da eventuali situazioni di degrado, determinando condizioni di qualità del territorio; trattasi di aree che non sono state individuate ai sensi dell'Art. 24 L.R. 56/77.</p>
--	---

	<p>...</p> <p><i>Non sono consentite alterazioni significative della morfologia e dell'andamento altimetrico del suolo tali da modificare la percezione visiva di insieme dell'ambito.</i></p> <p><i>Nelle aree di cui al presente articolo è fatto divieto di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>danneggiare vegetali di qualsiasi specie;</i></li> <li>▪ <i>tutti gli interventi sull'ambiente, compresi quelli di natura selvicolturale, fatta eccezione per gli interventi di normale manutenzione, dovranno essere sempre approvati previa dichiarazione serrata di un tecnico (dottore agronomo o forestale, perito agrario), che certifichi la correttezza dell'intervento, che dovrà comunque essere sempre finalizzato al miglioramento del popolamento forestale o dell'ambiente in genere;</i></li> <li>▪ <i>costruire nuove strade veicolari al di fuori di quelle previste dal P.R.G.C. o relative alla attuazione di S.U.E.;</i></li> <li>▪ <i>provocare afflussi di acque in superficie, non regolari;</i></li> <li>▪ <i>realizzare invasi artificiali senza autorizzazione;</i></li> <li>▪ <i>formare discariche di inerti o di terreni di sterro;</i></li> <li>▪ <i>impermeabilizzare superfici senza la previsione delle opere necessarie alla regolamentazione e allo smaltimento delle acque piovane;</i></li> <li>▪ <i>installare a terra pannelli fotovoltaici o di altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili,</i></li> <li>▪ <i>realizzare linee elettriche aeree,</i></li> <li>▪ <i>realizzare pavimentazioni in asfalto bituminoso,</i></li> <li>▪ <i>utilizzare materiali costruttivi, finiture esterne e cromatismi estranei ai connotati originari dei nuclei edificati di antico impianto, come ad esempio le superfici in calcestruzzo lasciate a vista.</i></li> </ul> <p><i>E' sempre consentita la formazione di piste ciclo pedonali in terra battuta.</i></p> <p><i>Non è consentita l'introduzione intensiva di specie di vegetali estranee all'ambiente specifico.</i></p> <p><i>Gli interventi di rimboschimento dovranno essere eseguiti con l'impiego di più specie, secondo le associazioni forestali definite da apposito piano di intervento.</i></p> <p><i>Nelle aree libere è fatto divieto di depositare e accumulare in modo disordinato oggetti, manufatti, rottami, ecc. La manutenzione delle aree libere è affidata ai proprietari e non può dar luogo a situazioni in contrasto con esigenze di decoro dell'ambiente e del paesaggio. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia dovranno garantire particolare attenzione all'impatto ambientale; inoltre non è ammessa la realizzazione di infrastrutture che comportino opere di entità tale da risultare in contrasto con le caratteristiche storiche, ambientali e culturali di fruizione degli edifici e delle aree. L'applicazione della presente disposizione è affidata ai compiti della Commissione Edilizia Comunale. Per le modifiche o trasformazioni delle attività agricole in atto, in particolare per le attività zootecniche e di allevamento, è indispensabile che vengano verificate ed attese tutte le condizioni igienico-sanitarie ed</i></p>
--	--



	<i>effettuate le verifiche necessarie per evitare inquinamenti del suolo, sottosuolo e/o dell'atmosfera.</i>
<b>Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico</b>	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).</i>	
<p><b>Indirizzi</b></p> <p><i>comma 3</i> Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.</p> <p><i>comma 4</i> Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.</p>	<p><b>Il Ppr individua nella porzione nord-orientale una piccola porzione di territorio con interesse agronomico.</b></p> <p><b>Il PRG tutela questa zona all'interno delle norme relative alle zone agricole con specifica disposizione relativa agli allevamenti zootecnici.</b></p> <p><b>ART. 23 AREE PER USI AGRICOLI (A.A.)</b></p> <p>...</p> <p><i>La distanza dalle strutture di allevamento (esclusi i piccoli allevamenti di carattere familiare) da ogni più vicina area residenziale esistente e di previsione, ovvero fabbricato isolato con una o più unità abitativa, ovvero fabbricato suscettibile di trasformazione in residenziale o trasformabile con una o più unità abitative è pari a 500 metri per ogni tipo di animale.</i></p> <p><i>Per le attività zootecniche che abbiano recepito ed adottato correttamente il "Disciplinare EcoliquOR / GlobalGAP, con contestuale individuazione del numero massimo (non superabile) di capi, la distanza delle strutture di allevamento (esclusi i piccoli allevamenti di carattere familiare) da ogni più vicina area residenziale esterna, con esclusione dei fabbricati abitativi di pertinenza dell'attività zootecnica medesima ed attività zootecniche limitrofe esistenti dovrà essere non inferiore a: 300 metri per i suini, 200 metri per gli avicunicoli (pollame, conigli, colombi, ecc.), 100 metri per ogni altro tipo di animale.</i></p> <p>...</p>
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 5</i> In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4.</p> <p><i>comma 6</i> Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell' 8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale".</p> <p><i>comma 7</i> Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali:</p> <p>a) riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;</p> <p>b) all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti in cui è vietata</p>	


<p>ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;</p> <p>c) incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;</p> <p>d) promuovono gli aspetti culturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.</p> <p><b>comma 8</b> Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.</p> <p><b>comma 9</b> Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	
<b>Articolo 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico culturale</b>	
Le componenti storico culturali sono rappresentate nella Tav. P4 e normate nello specifico negli articoli dal 22 al 29	
<p><b><u>Indirizzi</u></b></p> <p><b>comma 3</b> I piani locali, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale, precisano e disciplinano d'intesa con la Regione e il Ministero gli elementi riconosciuti nei piani locali ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e individuano, anche in aggiunta a quanto definito dal Ppr, le permanenze materiali e i singoli complessi e manufatti caratterizzanti i sistemi storico-territoriali, i caratteri costruttivi e gli altri aspetti specifici che connotano il patrimonio edilizio e urbanistico anche in base a specifiche tecnologie e tradizioni costruttive.</p> <p><b>comma 4</b> I piani territoriali provinciali e i piani locali riconoscono le componenti storico-culturali, valutandone le condizioni e la rilevanza, tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del patrimonio conoscitivo storico-territoriale raccolto dal Ministero e dalla Regione;</li> <li>• degli aspetti rilevati nelle carte IGM 1881 - 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;</li> <li>• di coeve fonti cartografiche storiche, con particolare riferimento ai nuclei storici e agli insediamenti rurali;</li> <li>• dello stato dei luoghi, da documentare con particolare riferimento ai casi di scomparsa,</li> </ul>	<p><b>Non si evidenziano elementi del territorio comunale oggetto di particolare tutela.</b></p>

<p>erosione o degrado delle preesistenze segnalate nelle carte storiche, ove ciò comporti la perdita di significativa testimonianza storico-culturale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle fonti documentarie locali, con particolare riferimento al patrimonio informativo e progettuale disponibile (carte storiche, catasti, progetti);</li> <li>• del ruolo delle componenti e dei contesti, esaminati rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione del Ppr.</li> </ul>	
---	--

**Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario**

- Nella Tav.P4 è rappresentata:
- rete viaria di età romana e medievale (tema lineare);
- rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare);
- rete ferroviaria storica (tema lineare).

Nell'ambito dell'adeguamento del Ppr è stata evidenziata un'errata localizzazione delle strade per cui è stata aggiornata la cartografica come segue.



**Indirizzi**

*comma 2*  
 Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.

Il PRG di Cavaglià prevede esclusivamente interventi atti a migliorare la fruibilità delle arterie interessate. In particolare il piano prevede la trasformazione di alcune intersezioni in rotonde, al fine di garantire una maggiore sicurezza e ridurre i punti di conflitto tra gli autoveicoli. Si tratta quindi di opere di ridotta entità che saranno realizzati in modo compatibile con le caratteristiche attuali delle arterie stradali e che non modificano l'aspetto visivo delle stesse.

**Direttive**

*comma 3*  
 I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e completano il censimento di quanto al comma 1, sulla base



<p>dei seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i tratti di strada e i manufatti a essi connessi che costituiscono permanenze archeologiche;</li> <li>2. i percorsi connessi a fattori identitari di rilevanza regionale, come in particolare:</li> <li>3. le strade significative per specifiche memorie storiche o i percorsi devozionali, con le relative testimonianze materiali (cappelle, piloni votivi, monumenti, ecc.);</li> <li>4. la viabilità di rango minore (comprese le mulattiere e i sentieri), anche con riferimento ai materiali (lastricature, parapetti, muri a secco) o al ruolo strutturale per gli impianti insediativi rurali identificati all'articolo 40 (di costa, di valico, di cresta) o per le connessioni transfrontaliere;</li> <li>5. le aree limitrofe alle carreggiate stradali storiche, i cui impianti insediativi sono direttamente coinvolti nelle modalità d'uso della strada (in termini di tipi edilizi, accessi ai lotti, siti di sosta o mercato, ecc.);</li> <li>6. le opere d'arte e i manufatti dell'infrastruttura (es. ponti, gallerie, viadotti, scarpate, opere di presidio, ecc.) e gli elementi architettonici (es. stazioni, caselli, casotti daziari, ecc.);</li> <li>7. le "porte urbane" e gli assi viari progettati con ruolo scenografico o ordinatore, in particolare ove connessi a centri e complessi architettonici significativi;</li> <li>8. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di panoramicità, per i quali valgono le norme di cui all'articolo 30;</li> <li>9. le visuali di e da strada o ferrovia testimoniate in modo ricorrente o esemplare nelle arti figurative, nella letteratura e nell'iconografia storica.</li> </ol> <p><i>comma 4</i> Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità;</li> <li>b) sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.</li> </ol>	
<b>Art. 23. Zone d'interesse archeologico</b>	
<p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate le zone di interesse archeologico, art. 142 lett. m. del d.lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 94 elementi).</i></p>	
<p>Nella Tav. P5 sono rappresentati i siti archeologici di rilevanza regionale.</p>	
<p><b>Indirizzi</b></p> <p><i>comma 4</i> I piani locali individuano, d'intesa con il Ministero, le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m. del Codice, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica.</p> <p><i>comma 5</i> I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3,</p>	<p><b>Il Comune di Cavaglià non presenta aree ricomprese in questa classificazione.</b></p>

<p>al fine di preservarne i valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione.</p>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 6</i> Per le zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici gli strumenti di pianificazione e programmazione provvedono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ salvaguardare le consistenze materiali e la leggibilità delle permanenze archeologiche, al fine di evitare manomissioni dei beni, consumo degli spazi, compresi quelli di pertinenza, a detrimento della fruibilità degli elementi di interesse, o di evitare interferenze percettive, anche a distanza o sullo sfondo;</li> <li>▪ rispettare e, per quanto possibile, ripristinare la leggibilità del rapporto tra zone archeologiche ed eventuali testimonianze storiche di rilevanza territoriale sovra locale, quali strade di antico impianto, ponti, trame della centuriazione, con particolare riguardo all'intorno delle zone archeologiche, definendo anche le modalità di inserimento dei manufatti, degli arredi urbani e dell'illuminazione;</li> <li>▪ mantenere e valorizzare la componente vegetale, qualora facente parte dell'immagine consolidata dei luoghi, verificandone eventualmente la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica ancora interrata, indagata e non indagata.</li> </ul> <p><i>comma 7</i> I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, definiscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per quali zone di interesse archeologico di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, comma 7, della l.r. 56/1977;</li> <li>b. eventuali nuove aree da salvaguardare per il loro interesse archeologico e sulle quali applicare l'articolo 13, comma 7, della l.r. 56/1977.</li> </ol>	
<p><b>Prescrizioni</b></p> <p><i>comma 8</i> Nelle zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica presente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristrutturazione edilizia; qualora siano previste opere di demolizione parziale o totale, la ricostruzione deve essere coerente con le caratteristiche del contesto paesaggistico circostante e con le finalità di tutela e valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono inseriti;</li> <li>b. gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili; <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente;</li> <li>▪ l'ampliamento di cave attive, solo se funzionali alla riqualificazione, al ripristino e all'adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi;</li> </ul> </li> </ol>	

- l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie;
- la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.

**comma 9**

Gli interventi di cui al comma 8, lettere a., b., e c. devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo.

**Articolo 24. Centri e nuclei storici**


Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- Torino e centri di I-II-III rango (tema puntuale che classifica 524 centri abitati in ranghi di importanza storica);
- struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).

Nell'ambito dell'adeguamento del Ppr è stata evidenziata un'errata localizzazione degli elementi per cui è stata aggiornata la cartografica come segue.

**Componenti storico-culturali**

- Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24, art. 33 per le Residenze Sabaude)
- Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24, art. 33 per le Residenze Sabaude) - aggiornamento

**Direttive****comma 5**

In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'art. 46 comma 2, i piani locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell'articolo 24 della l.r. 56/1977:

- a) verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di

Al fine di tutelare i centri storici lo strumento urbanistico individua la perimetrazione dei nuclei di antica formazione, per i quali è stata definita apposita norma che si riporta di seguito in stralcio.

**ART. 27****NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (N.A.F.)**

Il P.R.G.C. Individua [...] quali N.A.F. le aree ove si

<p>rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;</p> <p>b) definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale, riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali;</li> <li>2. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità;</li> <li>3. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2;</li> <li>4. delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri edilizi e dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito;</li> <li>5. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31;</li> </ol> <p>c. tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare attenzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbane e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti);</li> <li>2. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda tipologie edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con i convisivi maggiormente significativi o che si accostino o sovrappongano in modo incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, causandone la perdita di leggibilità;</li> <li>3. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere;</li> <li>4. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabauda o da residenze appartenenti al sistema della <i>corona di delitie</i>, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi architettonici dell'intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini;</li> <li>5. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi;</li> </ol> <p>d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante:</p>	<p><i>rileva l'esistenza di insediamenti addensati di antica origine e datazione, anche in presenza di alterazioni di edifici, manufatti e luoghi in epoca successiva.</i></p> <p><i>Gli immobili in questione sono individuati dall'art. 24 della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii., ove si riscontra una cospicua presenza di edifici dotati di valore storico artistico e/o ambientale e documentario, nell'ambito dei quali si ravvisa una sostanziale permanenza della trama di viaria o edilizia, e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.</i></p> <p><i>Pertanto l'ambito dei nuclei di antica formazione non interessa esclusivamente di edifici, ma anche le aree esterne che sono di cornice ambientale e che concorrono a determinarne i valori d'insieme.</i></p> <p><i>Le planimetrie del P.R.G.C. contengono l'indicazione del nucleo di antica formazione e, all'interno di esse, l'individuazione degli edifici di elevato valore storico ambientale e quelli dotati di valore documentario della tradizione insediativa e della cultura locale.</i></p> <p>...</p> <p><i>Nelle aree N.A.F. la ristrutturazione edilizia RE sia di tipo A che B dovrà essere di tipo non sostitutivo, ovvero senza contestuale generalizzata demolizione.</i></p> <p><i>Non sono ammesse nuove costruzioni, salvo la ricostruzione di edifici "crollati", così come definiti al comma successivo.</i></p> <p><i>Un edificio si considera "crollato" e quindi con diritto di ricostruzione di cubatura esistente quando sia documentabile da almeno uno dei seguenti elementi in grado di comprovare la sua preesistenza:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• documentazione fotografica;</li> <li>• planimetrie catastali;</li> <li>• rilievi altra natura.</li> </ul> <p><i>Inoltre non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione dei fabbricati accessori, la cui realizzazione è consentita solo per gli edifici esistenti, "in franchigia" (ossia senza che ciò costituisca volume (V), superficie utile lorda (Sul) e superficie coperta (Sc), purché assentita una sola volta (sia che si tratti di autorimesse realizzate in contiguità ad edifici esistenti o con caratteri costruttivi ad essi compatibili, che nelle aree di pertinenza e comunque edificate in un unico corpo di fabbrica) fino ad un massimo di mq 25,00 di superficie al lordo dell'esistente calcolata al netto delle murature ed al lordo dell'eventuale superficie destinata ad autorimesse già esistente, per ogni unità immobiliare.</i></p> <p><i>L'edificazione dei medesimi è consentita con le modalità di cui alla tabella sotto riportata: [si rimanda alle NTA]</i></p> <p>...</p> <p><i>Per ogni altro parametro si fa riferimento al Codice Civile.</i></p> <p><i>Inoltre si precisa che l'intervento potrà essere realizzato solo ed esclusivamente a condizione che vengano adottati criteri progettuali e soluzioni architettoniche basate sull'impiego di tecniche costruttive tradizionali, che dovranno integrare il manufatto nel contesto ambientale di riferimento, il tutto come meglio specificato nelle indicazioni sotto elencate.</i></p> <p><i>Gli interventi sugli edifici devono in generale perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di abitabilità e di ogni altro tipo di utilizzazione, salvaguardandone i valori architettonici o comunque documentari della tradizione insediativa e costruttiva locale, ed eliminando gli aspetti in contrasto con essi.</i></p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica;</li> <li>- evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica;</li> <li>- evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale.</li> </ul> </li> <li>▪ l'identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero per gli ambiti che necessitano di riqualificazione complessiva, assicurando in tali aree la coerenza degli interventi con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, gli allineamenti, l'articolazione e il dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo.</li> </ul>	<p><i>Pertanto, come criteri generali, è fatto divieto di deturpare o eliminare gli elementi caratterizzanti (andamento delle coperture, sporti di gronda, cornicioni, portali logge, archi, volte, pitture murali). Analogamente è fatto divieto di eliminare manufatti di arredo ambientale di valore documentario, quali pozzi, muri di recinzione di tipo tradizionale. Le parti compromesse andranno nel tempo ripristinate, in conformità alla esigenza di omogeneità ambientale, con l'obiettivo di recuperare i valori originari, eliminando e/o sostituendo le parti che, per forma e materiali, risultino in contrasto con tali valori. Gli interventi devono rispettare le seguenti indicazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>è escluso l'uso di materiali impropri rispetto al contesto, quali i rivestimenti ceramici, in klinker, in tesserine vetrose, placcaggi in pietra o legno, gli intonaci plastici, rivestimenti in cemento faccia a vista, materiali metallici come rivestimento e facciate a vetro;</i></li> <li>• <i>la colorazione degli elementi dovrà essere armonizzata con il contesto;</i></li> <li>• <i>gli sporti di gronda o i cornicioni potranno essere:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>con puntoni in travetti di legno in vista, con eventuale collocazione di doghe di legno o tavelle in laterizio al di sopra di travi e puntoni costituenti la struttura del tetto;</i></li> <li>2. <i>con sagomature intonacate o con modiglioni porta-gronda negli edifici di tipo urbano e signorile;</i></li> </ol> </li> <li>• <i>i manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali preesistenti e comunque solo mediante tegole curve (coppi) o altri laterizi purché conferiscano al manto di copertura ultimato un aspetto simile a quello dei coppi, sempre che ritenuto un intervento ammissibile nell'inserimento ambientale da parte della Commissione Edilizia;</i></li> <li>• <i>i pannelli solari e le altre attrezzature tecnologiche isolate per la produzione di energia alternativa, nel caso dei nuclei di antica formazione sono ammesse, ma dovranno essere incorporate organicamente nelle linee architettoniche dell'edificio (vedere specifiche art. 3.3).;</i></li> <li>• <i>le coperture avranno forma a falde inclinate ove potrà essere ammesso l'inserimento di finestre installate a raso nella falda, a vasistas o a bilico per l'illuminazione del sottotetto, oppure l'inserimento di abbaini tradizionali;</i></li> <li>• <i>le aperture di finestre e di porte dovranno essere del tipo rettangolare verticale con mazzette risvoltate in malta e con davanzali e soglie in pietra non lucidata; eventuali aperture arcuate dovranno essere motivate da ragioni di recupero di situazioni preesistenti ma mai a scopo mimetico o di adeguamento a situazioni d'intorno secondo principi arbitrari; i serramenti saranno preferibilmente in legno verniciato o in altro materiale di analogo aspetto; per le vetrine è consentito l'impiego di profilati in ferro colorato; si esclude</i></li> </ul>
--	---




	<p><i>l'utilizzo di cemento per la formazione delle soglie e dei davanzali; ovunque le condizioni di illuminazione siano sufficienti, si escludono modifiche alla disposizione e al numero delle aperture; negli edifici a carattere signorile e nei palazzi dall'aspetto storicamente consolidato si esclude categoricamente la variazione di forma e numero delle aperture;</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>• le scale esterne a vista in facciata dovranno essere realizzate secondo tecniche tradizionali e comunque solamente dove si vada a ripristinare una scala preesistente; è esclusa la formazione di collegamenti verticali in cemento armato o materiali dissimili da quelli della tradizione costruttiva locale, ovvero pietra in blocchi rozzamente squadrati e legno;</i></li><li><i>• è consentita la chiusura di scale esistenti e la formazione di nuovi collegamenti verticali a condizione che i volumi relativi risultino coerenti morfologicamente e compositivamente con l'edificio principale e a condizione che vengano posizionati sui fronti secondari e con un limite di superficie coperta di 25,00 mq;</i></li><li><i>• gli androni di accesso ai cortili dovranno adeguarsi alle forme e ai materiali del contesto, comunque essere organicamente inseriti nel disegno dei prospetti;</i></li><li><i>• i balconi dovranno essere puntualmente recuperati e ripristinati, al fine di conservare l'aspetto storicamente consolidato delle facciate; le ringhiere anch'esse dovranno essere conservate e ripristinate, previa pulitura e sostituzione delle parti ammalorate; ove le condizioni dell'esistente non lo consentano, è permessa la sostituzione degli elementi originali con elementi di materiale simile; i nuovi balconi potranno essere in pietra a vista su mensole, dotati di ringhiere metalliche di semplice fattura, a bacchette verticali parallele con semplice piattina mancorrente;</i></li><li><i>• sono ammesse nuove recinzioni in muratura piena a secco secondo la tradizione costruttiva locale, o con cancellate e rete con interposta siepe, anche a filo di strada, ma non all'interno di cortili, percorsi e passaggi, mentre quelle esistenti potranno essere ricostruite secondo i criteri fissati per le nuove;</i></li><li><i>• per l'aspetto esterno delle facciate degli edifici soggetti a restauro e a risanamento conservativo è da recuperare e conservare l'intonaco antico ogni qualvolta risulti tecnicamente possibile; in caso contrario si deve procedere con rappezzi, nell'intento di ripristinare l'effetto dell'intonaco originario; in ogni caso si preferisca l'aggiunta di uno strato piuttosto dell'eliminazione dell'intonaco esistente;</i></li><li><i>• per gli edifici dotati di valore documentario la tinteggiatura dovrà essere ripetitiva di quella originaria, alla cui ricerca occorre procedere mediante appositi sondaggi superficiali; nel caso di sondaggi senza esito, i colori della tinteggiatura potranno essere prescelti tra</i></li></ul>
--	--

	<p>bianco-sporco, grigio, oca, giallo intenso, terra rossa bruciata; i colori di una singola facciata devono sempre riferirsi alla valutazione globale di un contesto urbano sufficientemente esteso; quanto sopra deve essere specificato in una "tabella dei colori" allegata come parte integrante del progetto edilizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è consentita anche in deroga a quanto indicato dal presente articolo, la realizzazione di interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche.</li> </ul> <p>Per gli interventi in ampliamento di edifici esistenti, la costruzione deve avvenire secondo forme estremamente semplificate derivanti da una impostazione architettonica basata sull'impiego di tecniche costruttive tradizionali, che non dovranno essere impiegate in maniera mimetica, bensì allo scopo di consentire ad una cultura materiale costruttiva di sopravvivere e di aggiornarsi per poter essere sempre contemporanea. Si escludono nel contempo forme e materiali che ostentino chiaramente tecnologie di diversa origine culturale; l'obiettivo è quello di effettuare i nuovi interventi edilizi con forme e materiali scelti in modo che sappiano fondersi con l'insieme, restando riconoscibili come interventi contemporanei, ma che allo stesso tempo mostrino il perdurare della cultura costruttiva locale.</p> <p>Sono pertanto da escludersi rivestimenti e contrasti di colori e materiali vistosi, tapparelle, parapetti pieni per balconi, aperture di finestre ad andamento orizzontale, sporti di gronda di disegno complesso.</p> <p>La superficie pavimentata di piazze, strade, vicoli, androni, ecc. dovrà essere realizzata in pietra a lastre o masselli, acciottolato; si cercherà di evitare il conglomerato di cemento del tipo autobloccanti, sebbene non ne sia espressamente vietato l'uso.</p> <p>I corpi illuminanti esistenti saranno gradualmente omogeneizzati ad un tipo unico a mensola o palo in metallo brunito con globo bianco.</p> <p>Gli alberi da collocare negli spazi pubblici e nelle aree verdi saranno scelti tra le essenze che naturalmente crescono nella zona.</p> <p>Le insegne di tipo commerciale o pubblicitario in genere sono ammesse soltanto se organicamente inserite nel disegno dell'edificio (sull'architrave delle aperture, incorporate nei serramenti) del tipo a lettere singole o su plancia.</p> <p>Le insegne luminose sono ammesse soltanto all'interno delle vetrine.</p> <p>Le antenne TV dovranno essere preferibilmente centralizzate e le antenne paraboliche dovranno essere collocate preferibilmente sul tetto e colorate conformemente alla tipologia della copertura. Non potranno essere mai collocate antenne del tipo parabolico sulle facciate principali.</p> <p>I pannelli per l'affissione di manifesti dovranno essere collocati nelle posizioni indicate dal Comune, mediante apposito progetto di intervento da approvarsi dal Consiglio Comunale, nella scelta rigorosa di collocazioni che non interferiscano negativamente nel contesto urbano e nel disegno dell'edificio.</p> <p>Altrimenti dicasi per vetrinette fisse e mobili.</p> <p>Le reti di distribuzione per energia elettrica per i vari usi, della illuminazione pubblica e del telefono dovranno essere progressivamente interrate in occasione del rifacimento delle pavimentazioni</p>
--	--



	<p>stradali o di ogni altro intervento di manomissione delle aree pubbliche.</p> <p>Analogamente dovranno essere portate in tubazione passacavo sotto traccia le linee interessanti le facciate degli edifici in occasione del primo intervento edilizio in essi, avendo come obiettivo il permanere dei cavi in vista, soltanto per i casi rigorosamente selezionati per obbligo di legge.</p> <p>Le aree private scoperte a corredo degli edifici esistenti dovranno essere trattate preferibilmente a giardino o a corte pavimentata con esclusione di manti in asfalto.</p> <p>Parti di tali aree scoperte potranno essere utilizzate per orticelli familiari alla condizione che vengano realizzati con tracciato regolare, senza sovrastrutture coprenti di tipo precario e temporaneo.</p> <p>Per gli interventi, anche parziali, consentiti ai commi precedenti dovrà essere presentato il disegno di sistemazione organico e globale dell'intera area scoperta privata a cui appartiene l'intervento.</p> <p>Dovranno inoltre essere osservate le prescrizioni geologiche finalizzate al corretto uso del suolo; in caso di limitazioni idrogeologiche tali indicazioni prevalgono sulle previsioni cartografiche e normative di natura urbanistica.</p> <p>In tutte le zone N.A.F. per documentate esigenze di riqualificazione di interi settori urbani è consentita la demolizione delle strutture esistenti, esclusivamente qualora se ne attesti l'impossibilità di recupero e/o l'assenza di elementi di valore storico artistico e/o ambientale e documentario ed unicamente nell'ambito di un Piano di Recupero. In questi ambiti è consentita la ricostruzione mantenendo altezze il più possibile omogenee i contesti limitrofi e volumi edilizi atti a favorire la realizzazione di contesti edilizi fruibili ed efficienti dal punto di vista dell'abitabilità; resta inteso che sono da favorire il più possibile le realizzazioni di autorimesse interrate a servizio delle unità abitative.</p> <p>...</p> <p><b>Il PPR riporta l'indicazione di tutela per alcuni edifici religiosi posti nel centro cittadino, all'interno del Nucleo di Antica Formazione.</b></p>
<b>Articolo 25. Patrimonio rurale storico</b>	
<p>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);</li> <li>• nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);</li> <li>• presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).</li> </ul> <p>Nell'ambito dell'adeguamento del Ppr è stata evidenziata un'errata localizzazione degli elementi per cui è stata aggiornata la cartografica come segue.</p>	



### Indirizzi

#### *comma 3*

I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali:

- a) castelli agricoli e grange medievali;
- b) sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi);
- c) sistemi di nuclei rurali di collina o montagna;
- d) cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali;
- e) sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi;
- f) sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue;
- g) assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc.

### Direttive

#### *comma 4*

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del

A seguito di un'indagine relativa agli edifici rurali presenti sul territorio non sono stati individuati elementi di pregio associabili agli elementi riportati dal PPR.


<p>territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.</p> <p><i>comma 5</i> I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:</p> <p>a) il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);</p> <p>b) la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;</p> <p>c) la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;</p> <p>d) la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;</p> <p>e) il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;</p> <p>f) la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:</p> <p>I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;</p> <p>II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.</p>	
<b>Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo</b>	
<p>NELLA TAV. P4 SONO RAPPRESENTATI:</p> <p>- sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino);</p> <p>-luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);</p> <p>- infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).</p> <p>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del d.lgs. 42/2004.</p>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:</p> <p>a. tutela e valorizzazione:</p> <p>1. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi;</p> <p>2. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;</p> <p>3. dei complessi architettonici, delle costruzioni</p>	<p><b>Il Comune di Cavaglià non presenta aree ricomprese in questa classificazione.</b></p>

<p>pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione.</p> <p>4. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;</p> <p>5. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;</p> <p>6. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;</p> <p>7. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gli allineamenti e i profili altimetrici;</li> <li>▪ gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore;</li> <li>▪ le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti;</li> <li>▪ la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini;</li> <li>▪ le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature;</li> <li>▪ le recinzioni.</li> </ul>	
<p><b>Prescrizioni</b></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3;</li> <li>• è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici.</li> </ul> <p>Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.</p>	
<b>Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).</i></li> </ul>	

<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 2</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e aggiornano il censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione industriale ed energetica individuate dal Ppr, prevedendo, nel rispetto della funzionalità degli impianti ancora in essere, normative finalizzate:</p> <p>a. al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali;</p> <p>b. alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e dell'inquinamento, in funzione delle diverse utilizzazioni prevedibili e in coerenza con la legislazione vigente;</p> <p>c. alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività nuove e/o pregresse;</p> <p>d. alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate.</p> <p><i>comma 3</i> I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d'acqua, della componente vegetale se correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale, verificate le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.</p>	<p>Si riporta quanto inserito in merito alle zone di coltivazione a cava nelle norme tecniche.</p> <p><b>ART. 38</b> <b>AREE ESTRATTIVE</b></p> <p><i>L'eventuale apertura di cave, l'eventuale riattivazione di quelle inattive e la coltivazione di quelle attive è disciplinata dalla L.R.17/11/2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materie di cave", e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi di coltivazione sono soggetti al pagamento del diritto di escavazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 6 della L.R. n. 14/2006 e s.m.i. e dell'art. 26 della L.R. 23/2016. L'esercizio delle attività estrattive è subordinato alle attività di controllo e vigilanza previste dalla L.R. 23/2016 e s.m.i. e e dai relativi regolamenti attuativi (D.P.G.R. n. 11/R del 02/10/2017 e D.G.R. 1 giugno 2018, n. 23-6964).</i></p> <p><i>Al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio e per tutelare il centro abitato, il P.R.G.C. definisce una linea di demarcazione in cartografia a nord della quale è interdetta la richiesta di ulteriori autorizzazioni a coltivazione di cava.</i></p>
<b>Articolo 28. Poli della religiosità</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).</i></p>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 2</i> Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle:</p> <p>a. i piani territoriali provinciali definiscono l'intorno visivo dei poli nel quale evitare la localizzazione di attività a rischio d'incidente rilevante, nonché nuovi impianti per il trattamento rifiuti, nuove cave o attività per la lavorazione di inerti;</p> <p>b. i piani locali:</p> <p>I. assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali;</p>	<p><b>Il Comune di Cavaglià non presenta aree ricomprese in questa classificazione.</b></p>



<p>II. prevedono il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante;</p> <p>III. localizzano le attività e le attrezzature di servizio (accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.</p>	
<b>Articolo 29. Sistemi di fortificazioni</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i sistemi di fortificazioni (tema puntuale costituito da 70 elementi suddivisi in sistemi di fortificazioni "alla moderna" e linee di fortificazione di età contemporanea).</i></p>	
<p><b>Indirizzi</b></p> <p><i>comma 2</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la promozione di interventi di restauro degli edifici e degli spazi aperti per le nuove forme di fruizione ospitabili, quali in particolare quelle museali, educative, formative, di ricerca e comunicazione pubblica;</li> <li>▪ la valorizzazione dell'emergenza iconica e dello skyline storicamente consolidato;</li> <li>▪ il rafforzamento del rapporto funzionale, fruitivo e visuale tra gli elementi dei sistemi lineari di difesa un tempo interconnessi.</li> </ul>	<p><b>Il Comune di Cavaglià non presenta aree ricomprese in questa classificazione.</b></p>
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 3</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:</p> <p>a. il mantenimento della trama infrastrutturale della viabilità militare alpina e delle risorse forestali contigue e connesse alla realizzazione e all'uso delle strutture militari;</p> <p>b. la salvaguardia degli aspetti di separatezza dall'intorno, evitando ogni intervento edificatorio nelle aree contigue alle preesistenze, salvo in caso di progetti ricostruttivi entro piani appositamente predisposti per valorizzare la leggibilità delle dinamiche storiche.</p>	
<b>Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);</i></li> <li>- <i>percorsi panoramici (tema lineare);</i></li> <li>- <i>assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);</i></li> <li>- <i>fulcri del costruito (tema puntuale costituito da 435 elementi);</i></li> <li>- <i>fulcri naturali (tema areale costituito da fulcri della fascia pedemontana, in particolare nella Serra morenica di Ivrea);</i></li> <li>- <i>profili paesaggistici (tema lineare costituito da bordi, crinali, incisioni fluviali, orli di terrazzo, ecc., con particolare riferimento alla Serra morenica di Ivrea);</i></li> <li>- <i>elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).</i></li> </ul> <p><i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del d.lgs. 42/2004.</i></p> <p><b><i>Nell'ambito dell'adeguamento del Ppr è stata evidenziata un'errata localizzazione degli elementi per cui è stata aggiornata la cartografica come segue.</i></b></p>	



### Direttive

#### comma 3

1. In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:
2. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;
3. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
4. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
5. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
  - I. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
  - II. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico documentario o paesaggistico-ambientale,

Nelle norme tecniche sono inseriti i seguenti indirizzi di tutela.

...

#### **Mantenimento e salvaguardia delle visuali.**

*Nella progettazione degli interventi dovrà essere prestata attenzione anche alla riqualificazione paesaggistica locale al fine di migliorare complessivamente il valore scenico dei luoghi. Nell'ambito della progettazione dei nuovi insediamenti, qualora fosse necessario al mantenimento della percezione visiva, potranno essere individuati alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, interscambiabilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. In particolar modo, nella fase di formazione dello strumento urbanistico l'individuazione di tali punti dovrà contribuire a guidare l'inserimento nel contesto degli interventi proposti; nella fase di monitoraggio potrà quindi consentire di verificare, in termini oggettivi, le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sulla qualità scenica del paesaggio e sul livello di organizzazione.*

#### **Inserimento paesaggistico.**

*Gli interventi edilizi saranno realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico.*

*Saranno privilegiate soluzioni progettuali, che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio. Ogni trasformazione che interferisce con la qualità*

<p>evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano.</p> <p>III. subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.</p>	<p><i>ambientale e paesaggistica dell'intorno dovrà essere adeguatamente compensata. La compensazione potrà essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale e con miglioramenti boschivi, il tutto come meglio specificato dalla l.r. 4/2009.</i></p> <p>...</p> <p><b>Per ulteriori informazioni in merito si rimanda alla tavola AT4 sensibilità visive.</b></p>
<b>Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);</i></li> <li>- <i>insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi- SC1 (tema areale situato soprattutto in montagna e collina);</i></li> <li>- <i>sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondo valle, leggibili nell'insieme o in sequenza - SC2 (tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);</i></li> <li>- <i>insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati SC3 (tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);</i></li> <li>- <i>contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);</i></li> <li>- <i>aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali - SC5 (tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).</i></li> </ul>	
<p><b>Direttive</b></p> <p>comma 2 I piani locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;</li> <li>• definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri</li> </ul>	<p><b>Il Comune di Cavaglià non presenta aree ricomprese in questa classificazione.</b></p>

<p>dell'emergenza visiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;</li> <li>• promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete;</li> <li>• mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.</li> </ul>	
<b>Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree sommitali costituenti fondali e skyline - SV1 (tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);</li> <li>- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (SV2 - tema areale);</li> <li>- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' art. 33, c. 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);</li> <li>- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali);</li> <li>- sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti - SV5 (tema areale).</li> </ul>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><b>comma 4</b></p> <p><b>I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:</b></p> <p>a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);</p> <p>b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).</p>	<p><b>Nelle norme tecniche sono inseriti i seguenti indirizzi di tutela.</b></p> <p>...</p> <p><b>Mantenimento e salvaguardia delle visuali.</b></p> <p><i>Nella progettazione degli interventi dovrà essere prestata attenzione anche alla riqualificazione paesaggistica locale al fine di migliorare complessivamente il valore scenico dei luoghi. Nell'ambito della progettazione dei nuovi insediamenti, qualora fosse necessario al mantenimento della percezione visiva, potranno essere individuati alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, interscambiabilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. In particolar modo, nella fase di formazione dello strumento urbanistico l'individuazione di tali punti dovrà contribuire a guidare l'inserimento nel contesto degli interventi proposti; nella fase di monitoraggio potrà quindi consentire di verificare, in termini oggettivi, le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sulla qualità scenica del paesaggio e sul livello di organizzazione.</i></p> <p><b>Inserimento paesaggistico.</b></p> <p><i>Gli interventi edilizi saranno realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico. Saranno privilegiate soluzioni progettuali, che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio. Ogni trasformazione che interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell'intorno dovrà essere adeguatamente compensata. La compensazione potrà essere effettuata mediante la realizzazione di</i></p>

	<p><i>rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale e con miglioramenti boschivi, il tutto come meglio specificato dalla l.r. 4/2009.</i></p> <p>...</p>
<b>Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari</b>	
<i>Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.</i>	
<b>SITI UNESCO</b>	
<p>Comprende i Siti (<i>core zone</i>) e le relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5);</li> <li>-Sacri Monti (Tavv. P4 e P5);</li> <li>-Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6);</li> <li>-Siti palafitticoli (Tav. P5).</li> </ul>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Nei Siti (<i>core zone</i>) e nelle relative aree esterne di protezione (<i>buffer zone</i>), di cui al comma 2, lettera a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di gestione, specificano la disciplina relativa agli interventi di trasformazione, prevedendo una normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle visuali dalla <i>buffer zone</i> alla <i>core zone</i> e viceversa, nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e delle eventuali nuove costruzioni e infrastrutture.</p>	<p>Il Comune di Cavaglià non presenta aree ricomprese in questa classificazione.</p>
<p><b>Prescrizioni</b></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>All'interno dei Siti (<i>core zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punti I e II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4; tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice;</li> <li>▪ in assenza di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi d'intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei servizi pubblici essenziali.</li> </ul> <p><i>comma 6</i></p> <p>Nei Siti (<i>core zone</i>) e nelle relative aree esterne di</p>	



<p>protezione (<i>buffer zone</i>) di cui al comma 2, lettera a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee guida operative approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate a:</p> <p>a. mantenere l'uso agrario e in particolare vitivinicolo del territorio, in continuità con la tradizione storica culturale locale;</p> <p>b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione (cascine, <i>ciabot</i>, cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici per la commercializzazione dell'uva e del vino;</p> <p>c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le trame insediative;</p> <p>d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra <i>buffer zone</i> e <i>core zone</i> e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari;</p> <p>e. mantenere l'immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese;</p> <p>f. garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi;</p> <p>g. riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla <i>core zone</i>.</p>	
<p><b>TENIMENTI STORICI</b></p> <p><i>Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (nella Tav. P2 sono rappresentati i tenimenti sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico, nella Tav. P4 gli altri tenimenti).</i></p>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 12</i></p> <p>I piani locali in merito ai Tenimenti storici di cui al comma 9, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, provvedono a:</p> <p>a) mantenere la destinazione d'uso agricola e finalizzare gli interventi prioritariamente al recupero degli edifici dismessi o sotto utilizzati esistenti; in caso di nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, ivi comprese le opere d'interesse pubblico, la progettazione deve garantire il corretto inserimento di tali interventi nel contesto di riferimento;</p> <p>b) salvaguardare la trama agricola costituita dal sistema irriguo, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti, dalla viabilità minore e dalle formazioni lineari e conservare il sistema insediativo storico salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi e altri elementi strutturanti morfologicamente il territorio, quali, ad esempio, le recinzioni storiche e le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); eventuali indispensabili interventi necessari per lo svolgimento delle attività agricole devono mantenere, per quanto possibile, la leggibilità della trama storica, prevedendo interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica;</p> <p>c) tutelare le cascine storicamente appartenenti</p>	


<p>all'Ordine Mauriziano, da individuare come beni aventi valore storico documentario da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977;</p> <p>d) incentivare la formazione di appositi corridoi ecologici, nel caso in cui tali aree si trovino in prossimità di zone periurbane ai margini degli insediamenti esistenti.</p>	
<p><b>Prescrizioni</b></p> <p><i>comma 13</i> Per i Tenimenti storici di cui al comma 8, a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, vigono le prescrizioni d'uso contenute nella dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene oggetto della tutela, come riportate nella DGR n. 37-227 del 4 agosto 2014.</p>	
<p><b>USI CIVICI</b></p> <p><i>Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h. del d.lgs. 42/2004 (Tav. P2).</i></p>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 17</i> Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.</p> <p><i>comma 18</i> In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice.</p>	
<p><b>Prescrizioni</b></p> <p><i>comma 19</i> Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative</b></p> <p><i>Le componenti morfologiche sono rappresentate nella Tav. P4 e normate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.</i></p> <p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);</li> <li>- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);</li> <li>- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orti</li> </ul>	

pedemontani e di terrazzo)

Nell'ambito dell'adeguamento del Ppr è stata evidenziata un'errata localizzazione degli elementi per cui è stata aggiornata la cartografica come segue.

#### Componenti morfologico-insediative

- Porte urbane (art. 34)
- Porte urbane (art. 34) - aggiornamento



#### Indirizzi

##### comma 4

Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:

1. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7;
2. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati;
3. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani;
4. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati;
5. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione;
6. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti

Nelle norme tecniche sono inseriti i seguenti indirizzi di tutela.

...

#### **Attenzioni ambientali nel recupero dell'esistente**

*L'idea progettuale alla base dei nuovi interventi deve essere articolata anche a partire dall'esigenza i rapportarsi con l'esistente, allo scopo di ridurre le aree di marginalità.*

*Dovrà essere prestata attenzione all'articolazione della forma insediativa anche in funzione dell'integrazione con le preesistenze in relazione all'articolazione degli elementi verdi, del tessuto connettivo, delle tecnologie per il risparmio energetico.*

*Dovrà essere prestata attenzione alla caratterizzazione delle nuove addizioni del costruito esistente orientata al risparmio energetico come elementi di continuità tra ambienti di nuova edificazione e tessuti urbanizzati da recuperare.*

...

#### **Mantenimento e salvaguardia delle visuali.**

*Nella progettazione degli interventi dovrà essere prestata attenzione anche alla riqualificazione paesaggistica locale al fine di migliorare complessivamente il valore scenico dei luoghi. Nell'ambito della progettazione dei nuovi insediamenti, qualora fosse necessario al mantenimento della percezione visiva, potranno essere individuati alcuni punti di osservazione*

<p>rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.</p> <p><b>comma 5</b> I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.</p>	<p><i>particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. In particolar modo, nella fase di formazione dello strumento urbanistico l'individuazione di tali punti dovrà contribuire a guidare l'inserimento nel contesto degli interventi proposti; nella fase di monitoraggio potrà quindi consentire di verificare, in termini oggettivi, le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sulla qualità scenica del paesaggio e sul livello di organizzazione. Relativamente alle porte urbane, ovvero agli ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze.</i></p>
<p><b>Direttive</b></p> <p><b>comma 6</b> I piani locali provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. precisare la delimitazione delle componenti morfologico-insediative individuate dal Ppr in relazione alla scala di rappresentazione e alle analisi di dettaglio dei propri strumenti; la delimitazione è sottoposta alle previsioni dell'articolo 5, comma 4 delle presenti norme;</li> <li>2. rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.</li> </ol> <p><b>comma 7</b> I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato;</li> <li>b. ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria che metta in luce i caratteri delle preesistenze;</li> <li>• i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento;</li> <li>• i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla</li> </ul> </li> </ol>	<p><i>Inserimento paesaggistico. Gli interventi edilizi saranno realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico. Saranno privilegiate soluzioni progettuali, che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio. Ogni trasformazione che interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell'intorno dovrà essere adeguatamente compensata. La compensazione potrà essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale e con miglioramenti boschivi, il tutto come meglio specificato dalla l.r. 4/2009.</i></p> <p>...</p>

continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42.


**comma 8**

Al fine di promuovere la qualità paesaggistica dei sistemi insediativi costituiscono riferimento le linee guida approvate con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010, contenenti criteri e modalità per la progettazione edilizia e la pianificazione locale.

**Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)**


*m.i. 1: morfologie insediative urbane consolidate dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);  
m.i. 2: morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);  
m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o 2.)*

Situazione originale





## Situazione aggiornata



## Componenti morfologico-insediative

- Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i. 1
- Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
- Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i. 3
- Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i. 4
- Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i. 5
- Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
- Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i. 7
- "Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
- Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i. 9
- Aree rurali di pianura o collina (art.40) m.i. 10
- Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i. 11
- Villaggi di montagna (art. 40) m.i. 12
- Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13
- Aree rurali di pianura (art.40) m.i. 14
- Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i. 15

**Indirizzi****comma 3**

I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:

- il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;
- il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a

Lo strumento urbanistico garantisce il mantenimento dei processi conurbativi già in atto, identificando le aree residenziali come Nuclei di Antica Formazione, nella parte centrale, e Aree Edificate Residenziali nella corona esterna. Ove possibile le aree di espansione e di sviluppo sono state inserite all'interno del tessuto edificato o lungo il perimetro al fine di limitare l'eccessiva dispersione dell'urbanizzato ed eventuali sfrangiamenti.

<p>partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.</p> <p><b>comma 4</b> I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><b>comma 5</b> I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;</li> <li>dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;</li> <li>prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.</li> </ol>	
<b>Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)</b>	
<p><i>Tessuti discontinui suburbani ( zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane , assetto costruito urbanizzato frammento ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).</i></p>	
<p><b>Indirizzi</b></p> <p><b>comma 3</b> I piani locali garantiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;</li> <li>il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;</li> <li>l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.</li> </ul>	<p><b>Lo strumento urbanistico garantisce il mantenimento dei processi conurbativi già in atto, identificando le aree residenziali come Nuclei di Antica Formazione, nella parte centrale, e Aree Edificate Residenziali nella corona esterna. Ove possibile le aree di espansione e di sviluppo sono state inserite all'interno del tessuto edificato o lungo il perimetro al fine di limitare l'eccessiva dispersione dell'urbanizzato ed eventuali sfrangiamenti.</b></p>
<p><b>Direttive</b></p> <p><b>comma 4</b> I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;</li> <li>della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;</li> </ol>	

<p>c) della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;</p> <p>d) della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.</p> <p><b>comma 5</b> Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</p> <p>a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.</p> <p>b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;</p> <p>c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;</p> <p>d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area;</p> <p>f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.</p>	
<b>Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)</b>	
<p><i>Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali). Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connesse al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali.</i></p>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><b>comma 3</b> I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.</p> <p><b>comma 4</b> Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;</li> <li>2. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;</li> </ol> </li> </ul>	<p>Lo strumento urbanistico classifica le aree definite dal PPR con la definizione di aree per impianti produttivi che si confermano o di nuovo insediamento (per le indicazioni specifiche si rimanda alle relative norme di piano).</p> <p>Gli ambiti classificati come I.P.C. - impianti produttivi da confermare sono quelle parti del territorio comunale che già ospitano impianti industriali o artigianali, per i quali si prevede la conferma di tale destinazione d'uso con possibilità di effettuare interventi di adeguamento e sviluppo degli insediamenti esistenti.</p> <p>Il progetto di piano prevede l'inserimento di alcune aree di modesta dimensione adiacenti ad ambiti I.P.C. già presenti nel vigente e utilizzati ad uso produttivo al fine di fornire incentivi alle attività economiche esistenti.</p> <p>Il P.R.G. classifica quali N.I.P. - nuovi impianti produttivi le parti del territorio comunale parzialmente edificate o inedificate destinate all'insediamento di attività di tipo prevalentemente produttivo. La variante di piano non prevede riduzioni o aumenti di tali aree.</p>


<p>▪ eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente;</li> <li>○ non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42;</li> <li>○ non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica;</li> <li>○ sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali.</li> </ul> <p><i>comma 5</i> Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858.</p> <p><i>comma 6</i> I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti specialistici organizzati mediante i processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.</p>	<p>Lo strumento urbanistico individua inoltre come P.I.P. le parti del territorio comunale parzialmente edificate o inedificate destinate all'insediamento di attività di tipo prevalentemente produttivo sottoposte a S.U.E.</p> <p>La variante non prevede l'inserimento di nuovi ambiti di questo tipologia; l'unico inserimento è dato da una variazione costituente una presa d'atto dell'esistente.</p> <p>Tra gli obiettivi di primaria importanza dell'Amministrazione Comunale c'è il contenimento dell'utilizzo della risorsa suolo, ottenuto, nell'area industriale, localizzando le nuove attività in zone a margine del contesto edificato produttivo esistente. È stata pertanto introdotta la nuova classificazione di zone "aree libere entro l'area industriale" che attualmente non costituiscono consumo di suolo o destinazione attuativa, ma manifestano l'intenzione dell'Amministrazione di consentire futuri ampliamenti produttivi in questi ambiti, anche nell'ottica di un riordino dell'area industriale esistente.</p>
<b>Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)</b>	
<p><i>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:</i>  <i>m.i.6:prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);</i>  <i>m.i.7:prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).</i>  <i>Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all'uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita.</i></p>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p> <p><i>comma 4</i> Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <p>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale</p>	<p>Si tratta di aree produttive attualmente esistenti per i quali si prevede la limitata modifica dell'esistente con ampliamenti contenuti, come indicato dalle norme relative alle aree IPC.</p>

<p>di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</p> <p>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;</p> <p>c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</p> <p>d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.</p>	
<b>Articolo 39. "Insule" specializzate e complessi infrastrutturali</b> (m.i. 8, 9)	
<p><i>m.i. 8: "insule" specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all'urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie);</i> <i>Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto del territorio.</i></p> <p><i>m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l'interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).</i> <i>Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche..)</i></p>	
<p><b>Indirizzi</b></p> <p><b>comma 3</b> Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;</li> <li>2. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;</li> <li>3. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole;</li> <li>4. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.</li> </ol>	<p><b>Le aree individuate dal PPR come "insule" specializzate sono riconducibili a due categorie molto diverse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le aree per la coltivazione di cave e le aree ad essa connesse</li> <li>• gli ambiti IPTL - aree per impianti privati per il tempo libero</li> </ul> <p><b>Le prime ricomprendono le aree propriamente coltivate a cava, le aree della zona della discarica, e le aree per il trattamento di materiali inerti provenienti dall'attività di coltivazione di cave. A tal fine sono inseriti nelle norme tecniche degli specifici articoli con specifiche prescrizioni per il loro utilizzo.</b></p> <p><b>Il secondo gruppo ricomprende invece le aree attualmente adibite a golf club, centro ippico e kartodromo. Il progetto di piano prevede un ampliamento dell'attuale attività ippica nella parte sud-occidentale del territorio comunale.</b></p>
<p><b>Direttive</b></p> <p><b>comma 4</b> I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.</p> <p><b>comma 5</b></p>	



<p>In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;</li> <li>2. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.</li> </ol> <p><b>comma 6</b> Al termine dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole occupate sono restituite all'uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all'interno dei propri strumenti di pianificazione.</p> <p><b>comma 7</b> I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.</p> <p><b>comma 8</b> I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, dettando norme e criteri per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi.</p>	
<p><b>Prescrizioni</b> La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 40. Insedimenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);</li> <li>- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);</li> <li>- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);</li> <li>- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);</li> <li>- M.I. 14 AREE RURALI DI PIANURA (TEMA AREALE COSTITUITO DA AMPIE ZONE RURALI);</li> <li>- M.I. 15 ALPEGGI E INSEDIAMENTI RURALI D'ALTA QUOTA (TEMA AREALE , NON COPRENTE, A MACCHIA DI LEOPARDO SITUATO IN MONTAGNA, IN PARTICOLARE NELLA ZONA DEL VERBANO).</li> </ul>	
<p><b>Direttive</b></p> <p><b>comma 4</b> I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.</p> <p><b>comma 5</b> Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale,</li> </ol>	<p>Il territorio di Cavaglià è caratterizzato da un passato con una forte connotazione rurale, con la presenza diffusa di edifici agricoli. L'analisi della situazione abitativa attuale ha però confermato l'uso diffuso di alcuni edifici che in passato venivano utilizzati per l'attività agricola, cascine, che attualmente sono utilizzate solo a scopo residenziale. In particolare si tratta di una particolare tipologia di edifici, inseriti in area agricola e con tutte le caratteristiche morfologiche che ne derivano, ma che con il tempo hanno perso tale destinazione e sono stati convertiti a residenza, senza l'espletamento dell'attività agricola. Tali strutture, benché utilizzate come abitazione, non hanno le caratteristiche per essere classificate nell'ambito delle aree esistenti residenziali. Pertanto è obiettivo dell'Amministrazione Comunale</p>

<p>documentario;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</li> <li>3. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</li> <li>4. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</li> <li>5. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</li> <li>6. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</li> <li>7. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</li> <li>8. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</li> </ol> <p><i>(n.d.r. : include gli artt. 19, 20, 32, 33 relativamente ai tenimenti Mauriziani...)</i></p>	<p>consentire l'uso residenziale di questi fabbricati (e le modifiche ad esso connesse) ma inserendo specifiche prescrizioni che ne garantiscano la tutela delle caratteristiche storiche rurali di pregio.</p> <p>L'aumento di tali aree è dovuto alla presa d'atto della riduzione dei fabbricati ad uso propriamente agricolo e alla propensione da parte dell'Amministrazione Comunale al riutilizzo degli edifici rurali esistenti al fine di limitarne il più possibile l'abbandono, mantenendo le caratteristiche originarie dei luoghi.</p>
<b>Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive</b>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);</li> <li>- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc.).</li> </ul> <p><i>Nell'ambito dell'adeguamento del Ppr è stata evidenziata un'errata localizzazione degli elementi per cui è stata aggiornata la cartografica come segue.</i></p>	

**Indirizzi***comma 3*

La Giunta regionale definisce specifici indirizzi e criteri per la riqualificazione delle aree caratterizzate da elementi critici di rilevanza sovralocale.

**Direttive***comma 4*

I piani territoriali provinciali e i piani locali possono precisare e aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al comma 2, evidenziando i casi, anche potenziali, di interferenza visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme.

*comma 5*

Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione.

*comma 6*

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo

All'interno delle norme di PRG sono specificatamente indicati gli indirizzi in merito alla tematica in oggetto:

...

***Caratterizzazione ambientale degli spazi verdi.***

*Le aree dovranno essere progettate e realizzate anche con l'obiettivo di costruire e/o prolungare, mantenere la rete a valenza ambientale degli spazi verdi nel territorio edificato.*

*Dovrà essere previsto l'inserimento/mantenimento di cortine verdi come elementi lineari anche per il controllo del benessere indoor ed outdoor.*

*Dovrà essere previsto l'inserimento/mantenimento di ampie aree verdi come strumento di controllo del microclima negli spazi aperti pubblici e pertinenziali.*

***Attenzioni ambientali nel recupero dell'esistente.***

*L'idea progettuale alla base dei nuovi interventi deve essere articolata anche a partire dall'esigenza i rapportarsi con l'esistente, allo scopo di ridurre le aree di marginalità.*

*Dovrà essere prestata attenzione all'articolazione della forma insediativa anche in funzione dell'integrazione con le preesistenze in relazione all'articolazione degli elementi verdi, del tessuto connettivo, delle tecnologie per il risparmio energetico.*

*Dovrà essere prestata attenzione alla caratterizzazione delle nuove addizioni del costruito esistente orientata al risparmio energetico come elementi di continuità tra ambienti di nuova edificazione e tessuti urbanizzati da recuperare.*

***Inserimento paesaggistico***

*Gli interventi edilizi saranno realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento*



impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.


*paesaggistico.*  
*Saranno privilegiate soluzioni progettuali, che permettano di preservare e contribuiscano a valorizzare la percezione visiva degli elementi più significativi e connotanti il paesaggio.*  
*Ogni trasformazione che interferisce con la qualità ambientale e paesaggistica dell'intorno dovrà essere adeguatamente compensata. La compensazione potrà essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale e con miglioramenti boschivi, il tutto come meglio specificato dalla l.r. 4/2009.*  
 ...

Si tratta di indirizzi generali, applicabili a maggior ragione lungo gli assi di percorrenza dove il paesaggio è più percepibile. L'amministrazione comunale, al fine di perseguire questi indirizzi di tutela, ha scelto di limitare al minimo le espansioni lungo la direttrice, prediligendo espansioni interne all'urbanizzato.

**Art. 42. Rete di connessione paesaggistica**

*Nella tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione.*

*Nell'ambito dell'adeguamento del Ppr è stata evidenziata un'errata localizzazione degli elementi per cui è stata aggiornata la cartografica come segue.*



**Indirizzi**

**comma 8**

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di

Nel territorio comunale di Cavaglià è presente un corridoio ecologico di connessione, come riportato nella tavola AT 4 delle sensibilità visive. Le previsioni urbanistiche non inseriscono specifiche indicazioni di tutela in merito ma indirizzano l'espansione urbanistica al fine di mantenere il più possibile tale corridoio.

intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

*comma 9*

Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.

*comma 10*

In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:

- i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;
- le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di cinture verdi, *greenway* e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica;
- le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle bealere, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5;
- i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti.

*comma 11*

Con riferimento alle indicazioni relative alle rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a:

- adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme;
- prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33;
- prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo



<p>vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti.</li> </ul> <p><b>Direttive</b></p> <p><i>comma 12</i> I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale.</p> <p><i>comma 13</i> I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale.</p> <p><i>comma 14</i> La Rete costituisce riferimento per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;</li> <li>2. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.</li> </ol>	
--	--


Biella, lì 10 Aprile 2020

Architetto Paolo Maggia



ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI BIELLA  
sezione Architetto n° 161  
A/a PAOLO MAGGIA

Architetto Marco Maggia  
Master in Trasporti e Mobilità Sostenibile



ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI BIELLA  
sezione Architetto n° 181  
A/a MARCO MAGGIA